


ARMANDO LODOLINI

**IL CINQUANTENARIO  
DEL REGOLAMENTO 2 OTTOBRE 1911, N. 1163  
PER GLI ARCHIVI DI STATO**



M-3



IL CINQUANTENARIO DEL REGOLAMENTO  
2 OTTOBRE 1911, N. 1163  
PER GLI ARCHIVI DI STATO

*Extremum, hunc, Arethusa  
mihi concede laborem*

VIRGILIO, Bucoliche, X, I.



*Il Regolamento 2 ottobre 1911 compie col 1961 i suoi cinquant'anni. È una bell'età per una legge italiana e vale forse per questo la pena di ... commemorarlo. Di fronte ad esso non vale la vecchia malignità latina: Pexima Respublica, p'urimae leges. Qui, se mai, sono troppo poche.*

*Con R. D. n. 1163 del 2 ottobre 1911, venne approvato il Regolamento per gli Archivi di Stato.<sup>1)</sup>*

*Il regolamento che è ancora in vigore, ma ormai agli sgoccioli, ha presieduto alla vita archivistica di un cinquantennio ed ha in sé elementi vitali che le nuove leggi non potranno non tenere in conto.*

*È quasi un dovere di chi ha chiuso la sua carriera essendo il decano dell'Amministrazione, di soffermarsi su questo grande documento che richiama alla memoria persone, dibattiti, e il molto bene dato dagli Archivi al progresso della Patria nostra.<sup>2)</sup>*

A. L.

---

<sup>1)</sup> D'ora in avanti scriveremo « 1911 » per indicare brevemente sia il decreto, sia il regolamento, sia il suo tempo, sia la sua eredità.

<sup>2)</sup> Una storia degli Archivi di Stato dalle origini ad oggi, si può leggere in LEOPOLDO SANDRI, *Gli Archivi di Stato* in « Amministrazione Civile » numero speciale « Cento anni di amministrazione pubblica », Roma, 1961.

Vedi pure per abbondanti richiami storici ELIO CALIFANO: *Gli archivi correnti dei Ministeri*, ivi.

I.

LE PERSONE

Il 1911 era ancora tutto pervaso dall'insegnamento di alcuni che sono ancora tra i più ricordati nella vita archivistica. L'illustre maestro Cesare Paoli era scomparso appena nel 1902, ma non erano scomparsi i suoi 503 scritti.<sup>1)</sup>

Al centro, al Ministero, il « 1911 » portava due nomi: Alberto Pironti, direttore generale e Giuseppe Spano, capo del servizio; non dimenticati negli Archivi e insigni nell'Amministrazione dell'Interno.

Allo Spano — e proprio in quegli anni — si deve la prima relazione organica sul servizio archivistico.

Era sopravvissuta al Paoli e stava prendendo posto nel girone glorioso della storia, la generazione dei Carlo Milanese, Alessandro Gherardi, Demetrio Marzi, Salvatore Bongi, Ernesto Ovidi, Guido Levi, Antonio Bertolotti, Luigi Fumi, Romolo Brigiuti, Ermanno Loevinson, Adriano Cappelli, Giuseppe Cosentino, Giulio Binda e di tanti altri.

Tutta la generazione alla quale poteva riferirsi la vita del « 1911 » scompariva, per così dire a poco a poco, in un alone di onore, in un Pantheon ideale che sta ancora al centro di ogni Archivio ed è meta ancora di ogni studioso non geloso dei precedenti. Erano dotti, erano fedeli funzionari, erano buoni.

Brillava davanti a loro l'eroe della generazione precedente (la prima dopo il 1861), Cesare Guasti.

Un esponente di un'altra generazione, Leopoldo Sandri<sup>2)</sup> ne ha messo in luce l'opera ammirevole di studioso e di funzionario e ricordato la pregevolissima traduzione dell'« Imitazione di Cristo » che ebbe numerose edizioni.

Il caso di Cesare Guasti fecondo, pio, e sapiente autore (la sua bibliografia dà 489 indicazioni)<sup>3)</sup> morto in odore di santità e che commuove i lontani continuatori nel desiderio di vederlo beatificato, è uno di quelli che suscita ancora ondate di commozione.

<sup>1)</sup> CLEMENTE LUPI, *Cesare Paoli* (con bibliografia) estr. da « Archivio Storico Italiano » s. V, t. XXIX, disp. I, 1902.

<sup>2)</sup> LEOPOLDO SANDRI, *Archivisti italiani: Cesare Guasti*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. II, n. 1 gennaio-marzo 1942, p. 45.

<sup>3)</sup> ALESSANDRO GHERARDI e DANTE CATELLACCI, *Elenco delle pubblicazioni di Cesare Guasti*, Firenze, Tip. Cellini, 1889.

Nessuno dimentichi, poi, che egli credette che i suoi colleghi meritassero il titolo di « benedettini laici » e così palesò mirabilmente il suo animo. Negli Archivi non mancarono mai episodi patriottici ed eroici. Ne cito qualcuno: nel 1866 l'Imperatore d'Austria consapevole del suo vacillante dominio veneto, ordinò a suoi fiduciari di asportare dall'Archivio di Venezia alcuni incartamenti preziosi. Bartolomeo Cecchetti<sup>1)</sup> vi si oppose con tanta energia che fu incarcerato e trasportato a Trieste. Ci volle l'intervento del nostro ambasciatore a Vienna, Gen. Menabrea, per restituirlo a libertà.

Varca i limiti prefissici, ma è doveroso cogliere l'occasione per ricordare dei di nostri e tra i più nefasti della storia d'Italia, *Alfredo Braghiroli* di Modena sacrificato nella guerra partigiana.<sup>2)</sup>

Ma ci sia lecito invece insistere sul ricordo della prima generazione.

Tra coloro che chiamiamo uomini di questa generazione si pone anche *Bartolomeo Capasso* chiamato a dirigere l'Archivio di Napoli nel 1882, a 67 anni, quand'era ancora consentito assumere gente estranea al personale. Vi rimase con sommo onore fino al 1898.<sup>3)</sup>

Ma il posto di capeggiare questi vecchi spetta a Francesco Bonaini che sta proprio all'inizio della nuova Italia: morì nel 1874. Ne espose l'opera Antonio Panella<sup>4)</sup> ed è pane quotidiano per tutti. Scomparve non molto dopo (1895) un altro iniziatore, *Isidoro Carini*, la cui ricchissima vita fu esposta da Emanuele Librino<sup>5)</sup> e a cui Roma ha dedi-

<sup>1)</sup> G. GIOMO, *Bartolomeo Cecchetti*, estr. « Archivio Storico Veneto » t. XXXVIII, P. I., 1889, ricordato anche da EMILIO RE in *Storia e storiografia delle Province irredente*, in di « Gli Archivi Italiani », a. III fasc. 3, aprile-giugno 1916. Vedi un ampio studio critico sul Cecchetti (e l'Archivio di Venezia) di SALVATORE CARBONE in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVII, n. 2, maggio-agosto 1957. Una grande figura dell'Archivio di Venezia, fondato da Jacopo Chiodo, di cui assunse la direzione generale nel 1867, fu il trentino Tommaso Gar già onorato d'incarichi scientifici dal Dominio austriaco e fervente patriota. Di lui (e si potrebbe ripetere per tutta la generazione del primo impianto degli Archivi unitari) il Cecchetti disse: « A costei uomini, veri rappresentanti dell'idea nazionale, onorate figure della più onesta delle Rivoluzioni, l'Italia deve molta parte della propria indipendenza ».

<sup>2)</sup> EMILIO RE, *In memoria di Alfredo Braghiroli*, Bologna, tip. Azzogno, 1946. Al Braghiroli bisogna unire Anna Maria Enriques, fino al '39 impiegata nell'Archivio di Stato di Firenze, poi dimessane per leggi razziali, passata alla Biblioteca Vaticana e abbattuta a Firenze sempre nel tristissimo 1944.

<sup>3)</sup> Cfr. RICCARDO FILANGIERI, *Archivisti italiani: Bartolomeo Capasso*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. II, n. 2, aprile-giugno 1942.

<sup>4)</sup> ANTONIO PANELLA, *Francesco Bonaini*, in « Rassegna degli Archivi di Stato » a. XVII, n. 2, maggio-agosto 1957, cui aggiunse la bibliografia GUIDO PAMPALONI.

<sup>5)</sup> EMANUELE LIBRINO, *Isidoro Carini*, ivi.

cato una via nonchè l'onore di una tomba nella Chiesa dei Siciliani al Tritone. Nel 1890 era morto un illustre, se pur modesto archivista, *Amadio Ronchini*.<sup>1)</sup>

Un altro che giunse di colpo alla carica direttiva fu *Nicomede Bianchi* succeduto al primo direttore (dopo l'unità d'Italia) dell'Archivio di Stato di Torino, Michelangelo Castelli. Storico illustre, ma anche benemerito della scuola di paleografia fu « tra le più significative figure che vantò la famiglia degli archivisti italiani ». <sup>2)</sup>

E un altro ancora, *Salvatore Bonghi*, che meritò un cenno biografico scritto da Eugenio Lazzareschi;<sup>3)</sup> e poi la biografia di Giampiero Carocci, che è un amorevole e dotto sguardo sulla generazione del Bonghi.<sup>4)</sup>

È dello stesso tempo *Luciano Bianchi*; biografato da Giovanni Cecchini a onore dell'Archivio di Siena.<sup>5)</sup>

A sua volta *Eugenio Lazzareschi* (incessante movimento delle generazioni) è stato commemorato da Domenico Corsi.<sup>6)</sup>

Lo stesso fato glorioso toccò a *Riccardo Filangieri* un altro della generazione « 1911 », solennemente commemorato da Ernesto Pontieri,<sup>7)</sup> e del quale tessè una efficace biografia anche Antonio Allocati.<sup>8)</sup> Per la bibliografia vedere negli scritti in onore di R. F., pubblicati dall'Accademia Pontaniana di Napoli nel 1959, in tre volumi.

Anche sulla straordinaria figura del Bertolotti, quasi fondatore dell'Archivio romano, occorrerebbe soffermarci a lungo per delineare sempre meglio l'archivista erudito e paziente dei primi tempi; ma non sempre, almeno lui, disinteressato, se si pon mente alla sua varietissima bibliografia<sup>9)</sup> tratta dagli Archivi in cui fu impiegato.

<sup>1)</sup> ETTORE FALCONE, *Amadio Ronchini*, ivi.

<sup>2)</sup> GIAN CARLO BURAGGI, *Archivisti italiani: Nicomede Bianchi*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. II, n. 4, ottobre-dicembre 1942.

<sup>3)</sup> EUGENIO LAZZARESCHI, *Archivisti italiani: Salvatore Bonghi*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. III, n. 1, gennaio-marzo 1943.

<sup>4)</sup> GIAMPIERO CAROCCI, *Salvatore Bonghi*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVII, n. 2, maggio-agosto 1957.

<sup>5)</sup> GIOVANNI CECCHINI, *Luciano Bianchi*, ivi.

<sup>6)</sup> DOMENICO CORSI, *Eugenio Lazzareschi*, ivi.

<sup>7)</sup> ERNESTO PONTIERI, *Riccardo Filangieri*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XXI, n. 1, gennaio-aprile 1961.

<sup>8)</sup> ANTONIO ALLOCATI, *Riccardo Filangieri*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XIX, n. 3, settembre-dicembre 1959.

Cfr. anche il mio *Filangieri*, in « Archivi », Roma, 1959, n. 2.

<sup>9)</sup> Cfr. ARMANDO LODOLINI, *Antonio Bertolotti e gli artisti delle Isole italiane* (con la bibliografia del Bertolotti, interessante specialmente la storia dell'arte), in « Accademie e Biblioteche d'Italia », a. XXI, n. 5-6, settembre-dicembre 1953.

Degli antichi, *Alessandro Gherardi* va citato ad esempio perchè è l'archivista che sacrificò dieci dei migliori suoi anni a trascrivere le interminabili « Consulte della Repubblica Fiorentina » allo scopo di lasciarne un testo leggibile, mentre l'originale minacciava di autodistruggersi. Tipico lavoro da archivista paleografo editore di fonti, insuperato come prova di abnegazione e di dedizione al servizio. <sup>1)</sup>

Un'emergente figura, nota anche fuori degli Archivi, e che seppe dar valore alle indagini storiche di un Comune (Orvieto), e dei grandi Archivi di Stato di Roma, Lucca, Milano fu *Luigi Fumi* <sup>2)</sup> che apparteneva al glorioso e un po' tipico gruppo dei *Clemente Lupi*, dei *Giovanni Sforza*, degli *Alessandro Lisini*, <sup>3)</sup> dei *Giovanni Vittani*.

Uguualmente, o più, ebbe celebrità fuori degli Archivi *Alessandro Luzio* cui tanto debbono gli studi sul Risorgimento e sul Rinascimento e gli Archivi di Mantova e di Torino. <sup>4)</sup>

Ma siamo tornati ormai alla generazione « 1911 ».

Ed allora incontreremo un *Ernesto Ovidi*. Di questo illustre archivista romano (1845-1915), *Mario Tosi* <sup>5)</sup> mostra l'appartenenza alla grande tradizione erudita romanista dal Visconti al Fea, al Guglielmotti, al Gregorovius, ecc. L'Ovidi era tipica espressione di quel periodo in cui gli archivi, collocati nelle loro belle sale lignee, erano veramente aulici. Era stato direttore della « Gazzetta Ufficiale » dipendente dal Ministero dell'Interno. Ma si accorsero che sarebbe riuscito meglio in altro posto; e glielo diedero.

E troviamo un *Giuseppe Dalla Santa*, la cui opera si può rispecchiare nel giudizio di Roberto Cessi: « Veneziano di nascita, di sentimenti, di spirito, Giuseppe Dalla Santa con le belle e ricche doti del suo fine intelletto, studiò e sentì la grandezza di quest'anima (di Vene-

<sup>1)</sup> ANTONIO PANELLA, *Archivisti italiani: Alessandro Gherardi*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. IX, nn. 1-3, gennaio-dicembre 1949.

<sup>2)</sup> GIOVANNI VITTANI, *Luigi Fumi*, in « Archivi d'Italia », s. II, a. I, 1933-34, fasc. II, p. 167; GIACOMO GORRINI, *Luigi Fumi* (nota estratta dall'« Archivio storico italiano », disp. II del 1934); PERICLE PERALI, *Luigi Fumi orvietano*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 1-2, gennaio-agosto 1952 (commemorazione al primo Congresso archivistico italiano, Orvieto, ottobre 1949).

<sup>3)</sup> Collaboratore di re Vittorio Emanuele III nella compilazione del *Corpus nummorum italicorum* che cominciò proprio nel 1910 (e giunse al 1939. Così citato nella « Encyclopedie de la Pléiade » vol. XI, *L'histoire et ses méthodes*).

<sup>4)</sup> Sul Luzio vedi *Ad Alessandro Luzio, gli Archivi di Stato italiani. Miscelanea di studi storici*, Firenze, Le Monnier, 1932, e GIANCARLO BURAGGI, *Archivisti italiani: Alessandro Luzio*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. IX, n. 1-3, gennaio-dicembre 1949.

<sup>5)</sup> MARIO TOSI, *Ernesto Ovidi*, in « Gli Archivi italiani », a. II, fasc. 4-5, luglio-ottobre 1915.

zia) vissuta per secoli di storia luminosa, e non spenta oggi per il turbinio di nuove vicende». <sup>1)</sup>

Troviamo un *Giuseppe Cosentino*, <sup>2)</sup> un *Giulio Binda*, <sup>3)</sup> e più vicino un *Demetrio Marzi*.

Il dotto e ragionato necrologio che ne tessè il Casanova <sup>4)</sup> si chiude con parole che ben si attagliano a questo gruppo e che tanto spesso gli archivisti hanno meritato: « uomo onesto e probo egli sarà nel tempo sempre più compianto e sarà sempre come il modello di coloro che poggiavano la loro vita su quella religione del dovere che accolse in ogni atto della sua esistenza ».

A questo punto c'è il rammarico di non poter essere completi e di dovere attribuire alle citazioni il valore di esempi.

Aprire i ruoli del tempo è come rievocare figure, oltre quelle che ci accade di andar citando, già ricche di grandi meriti, o che si accingevano a conquistarli, come Giovanni Drei entrato nel 1909 con chi scrive; non sorrette nè dall'azione di Governo, nè dalla pubblica opinione: il Corvisieri, il Levi, il Brigiuti, il Cappelli, il Loevinson, il Marengo, il Pagliai, il Torelli, lo Sforza, il Sella, il Pistolese, il Barbadoro, il Mengozzi, l'Anzilotti, il Pennacchini, il Manaresi, il Bonelli, l'Helminger, il Cecchini, il Tonetti, il Loddo-Canepa, il Di Tucci, il Bientinesi, il Montenovese, il Tosi, il Traversa, lo Spadetta, il Pappaianni, il Ramacciotti, il Perrone, il Pottino, l'Orioli, il Gentile, l'Orgera, l'Amato, il Barone, il Bilotti, il Bori, il Dallari, il D'Amia, il Giambruno. Anche nei gradi più modesti: i Farnese, i Verzino, i Giussani, i Polidori, i Perachio, gli Albertini, i Genuardi, i Morini e così via, da riempirne pagine. Quale interessante contributo alla bibliografia della Storiografia sarebbe un esame dell'opera loro! Ma per quanto tutti abbiano la loro sorgente effettiva o spirituale nel « 1911 » sarebbe impossibile porre quest'anno come termine divisorio.

Mi soffermerò invece su due tipiche figure: Giovanni Vittani ed Eugenio Casanova. Il primo che ha il suo centro in Milano è l'espressione dell'indirizzo, direi così regionale e personale: il suo « Annuario dell'Archivio di Stato di Milano » che è proprio di questi anni (1908-1915) dimostra il suo spirito regionale, e parlandone, si rende omaggio ad una vera e propria scuola che pure spaziò dal Belgio alla Germania. Il secondo che, pur avendo soggiornato a Torino e a Napoli,

<sup>1)</sup> ROBERTO CESSI, *Giuseppe Dalla Santa*, in « Gli Archivi italiani », a. VII, fasc. 3, 1920.

<sup>2)</sup> SOCRATE CHIARAMONTE, *Giuseppe Cosentino*, ivi.

<sup>3)</sup> LUIGI VOLPICELLA, *Giulio Binda*, ivi.

<sup>4)</sup> EUGENIO CASANOVA, *Demetrio Marzi*, ivi.

pose il suo centro a Roma, è l'espressione di un indirizzo eclettico, nazionale, preparatore dell'indirizzo sempre più universale dell'oggi.

Infatti: maestro di paleografia e diplomatica il milanese: di archivistica (l'universalità è nella materia) il romano.

Scrivono Guido Manganelli<sup>1)</sup> di Giovanni Vittani:

« A lui fecero ugualmente corona l'angelica infinita bontà, il candore e la soavità dei sentimenti, la rettitudine esemplare, la tenerezza degli affetti familiari, la prodigalità del cuore, la profonda sapienza, la modestia evangelica, la sincera e incrollabile fede cristiana ».

E ancora:

« Una prima laurea conseguì presso l'Accademia scientifico-letteraria di Milano e la mise subito a profitto dell'Archivio di Stato di Milano, retto dal grande Luigi Fumi. E molto di quello che va sotto il nome del direttore, fu in realtà ispirato e organizzato da lui che vide come il vecchio archivio famoso per i rimaneggiamenti del Peroni, avesse bisogno di una ricostruzione *ab imis*.

Ciò lo rese così padrone della materia che un'infinità di ricercatori e di studiosi ricorsero a lui e a tutti egli fu prodigo di consigli, di aiuti, di indirizzi.

Quanto mutati i costumi di certi odierni monopolizzatori dei segreti archivistici ! ».

Il periodo della sua soprintendenza (o direzione che dir si voglia) fu un esempio e fu vanto, ai dì nostri, di Guido Manganelli esserne stato degno continuatore.

Nel « 1911 » meritò che Luigi Schiaparelli, il più illustre dei paleografi italiani, scrivesse di lui nell'« Archivio Storico Italiano »:

« Alla scuola di paleografia, diplomatica e dottrina archivistica dell'Archivio di Stato di Milano il valente insegnante professor Giovanni Vittani ha portato ottime innovazioni che la renderanno più fiorente e feconda ». Non era ancora il tempo delle parole grosse e delle lodi inflazionate. Lo Schiaparelli aveva notato e apprezzato le innovazioni introdotte dal Vittani nella cattedra recentemente assunta; più dovrà dire quando il Prof. Vittani pubblicò nel 1913-14 le sue « dispense » da lui chiamate « Corso elementare » e prima vasta apertura italiana sulla scienza internazionale, specialmente germanica.

Questi i precedenti della libera docenza conseguita nel 1918 insieme con l'incarico nell'Accademia Scientifica Letteraria o futura Università di Milano (allora le nuove Università avevano sempre prece-

<sup>1)</sup> GUIDO MANGANELLI, *Giovanni Vittani*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 3, settembre-dicembre 1950.

denti illustri), nella quale la Cattedra di Paleografia, Diplomatica e Archivistica divenne una delle prime d'Europa. Poi insegnò anche nell'Università del Sacro Cuore fino alla morte.

Questo fu il maestro che empì di sé i decenni seguenti in Milano (dall'Archivio di Stato trasse pubblicazioni monumentali come quella sugli Atti Cancellereschi Viscontei - 3000 atti) e in Como dove fece fiorire la Società Storica Comense. <sup>1)</sup> Vero uomo « 1911 » !

Egli fu anche l'anima del citato « Annuario del R. Archivio di Stato in Milano » ideato da Luigi Fumi e che aveva per eloquente divisa il verso della « Farsalia »: *Nil actum credens quum quid superesset agendum*. Benchè l'Annuario fosse circoscritto agli interessi milanesi, non mancò di esercitare un benefico influsso al di fuori. La stessa rivista del Casanova ne è un riflesso e l'Annuario Belga dell'illustre Cuvelier « Les Archives de l'État en Belgique », dichiarava che il suo contenuto « corrisponde sensibilmente a quello degli Annuari di Milano ». Si disse allora essere Milano divenuta centro di quegli studi archivistici che prima erano vanto di Firenze. Lo disse, per lo meno, l'Annuario (serie IV, 1914).

*Eugenio Casanova*<sup>2)</sup> nato a Torino il 17 gennaio 1867, morì in Roma il 22 dicembre 1951; uscito da una famiglia non ignota nei fasti del Risorgimento e dell'Amministrazione dello Stato, fu onorato più che da amicizia, da intimità dalla Famiglia Cairoli.<sup>3)</sup>

Nel 1911 egli aveva già dato tre grandi prove di sé. Era stato tra gli animatori del primo Congresso internazionale archivistico tenutosi a Bruxelles dal 28 al 31 agosto-1910.<sup>4)</sup> Tra il 1906 e il 1910 con l'alta collaborazione di Pasquale Villari (col quale aveva pubblicato nel 1898

<sup>1)</sup> Vedi la Bibliografia del Vittani in ACHILLE GIUSSANI (« Archivi », a. V, 4, 1938) e in GIACOMO BASCAPÈ (« Aevum », 1939, 1-2).

<sup>2)</sup> ARMANDO LODOLINI, *Un sessantennio di archivistica nell'opera di Eugenio Casanova*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVII, n. 2, maggio-agosto 1957. Id., *Eugenio Casanova*, in « Archivi », a. XIX, nn. 3-4, 1952.

Id., *Pensiero e stile di Eugenio Casanova*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XIII, n. 1, gennaio-aprile 1953.

<sup>3)</sup> Al Verano di Roma la stessa tomba dà riposo ai Casanova e a Benedetto Cairoli ricordato da un'epigrafe amarissima « Speranze deluse di Benedetto Cairoli ». La stessa amarezza chiuse la vita del Casanova che dispose di dare alle fiamme tutti i suoi manoscritti tra cui una « Storia di Arcidosso » bellissimo saggio di storia di un Comune.

<sup>4)</sup> Per questo nella rivista « Archivi » a. XVIII, 1951, fasc. 2-3, egli insorse vivacemente contro l'attributo di primo dato al congresso internazionale di Parigi del 1950, organizzato in seno all'UNESCO. E ciò perchè in quello del 1910 era stata designata l'Italia per il secondo. Tuttavia il terzo è stato celebrato come è noto a Firenze nel settembre 1956. Il voto del Casanova fu così adempiuto.

il « Savonarola »), egli fu il compilatore del « Manuale storico archivistico » che porta la fatidica data del 1911 e che oggi sembra modesta opera di fronte alle pubblicazioni compiute o indette dal Ministero dell'Interno; ma che allora rappresentò un tentativo arduo, discusso come fu fra Consigli superiori e Direzioni di Archivio, e che ebbe due redazioni. Fu comunque il primo tentativo del genere.

La terza affermazione fu la sua tesi sulla territorialità del patrimonio culturale demaniale, un principio allora combattuto dai giuristi francesi e, in Italia, dall'illustre Ludovico Mortara (Art. 82 del Regolamento).<sup>1)</sup>

Rimando alla bio-bibliografia del Casanova per le sue benemerite archivistiche anche limitate al periodo « 1911 ». Ma piace ricordare che risale a lui la prima scaffalatura metallica (novità per quasi tutta l'Europa), voluta per Napoli (legge 3 luglio 1911, n. 746); a lui il laboratorio di restauro; a lui molti principî giuridici e amministrativi.

Egli è veramente un maestro perchè segna il passaggio di una generazione (in servizio attivo dal 1886 al 1932 e al lavoro fino al 1951).

Il personale degli Archivi di Stato seguirà ad essere un personale d'eccezione (vero privilegiato fra quelli delle Amministrazioni dello Stato), se sentirà questa sua continuità dai predecessori.

---

<sup>1)</sup> L'aveva sostenuta fin dal 1900 riferendo sulla demanialità delle tavolette della Biccherna, depositate nell'Archivio di Stato di Siena dal Conte Piccolomini.

## II.

### IL POSTO DEL « 1911 »

Tra le benemerite di tutta l'Amministrazione pubblica italiana deve porsi con chiara luce e quasi emanazione di una attività sceltissima, il Regolamento per gli Archivi di Stato, 2 ottobre 1911, n. 1163, che troviamo saldo e ancora operante nel suo primo cinquantennio di vita. Gli istituti del passato e del presente e perfino quelli in preparazione traggono almeno un lontano motivo da esso.

Sarebbe piaciuto — e sarebbe stata opera di artista — inquadrarlo nel tempo e nell'ambiente, anche alla maniera del famoso « Mondo finito » di Armando Saponi<sup>1)</sup> che è, a saperlo leggere, un prezioso documentario di un'epoca e di vari costumi, troppo spesso guastato da un appariscente fine satirico e polemico. Ma tener conto della maldicenza è utile per capire l'ambiente. La stessa stroncatura non è che la deformazione di una verità.

L'archivista messo in burletta da Armando Saponi era ancora quello del 1911. Eccolo nel suo ambiente di lavoro: « mentre in tutti gli uffici si ha un'attività collettiva e rumorosa — (alle Poste, alle Ferrovie, alla Finanza, sempre a timbrare, a chiamar fattorini, a manovrare tastiere di bottoni telefonici, a ricevere il pubblico e a leticarsi) — nell'Archivio par di essere in un monastero: quiete, silenzio e lunghi echi ad ogni passo e ad ogni parola. E ognuno, anche gli ultimi arrivati, hanno una stanzetta tutta per sè; e una volta che ti ci sei chiuso dentro se ti piglia un accidente lo fanno il giorno dopo, quando la famiglia ti ricerca. Inoltre non c'è impianto di luce elettrica per evitare i corti circuiti... non si può fumare... E si noti bene: in Archivio si può non far nulla, si può non capir nulla e questo non guasta l'ottimo nelle tabelle informative. Ma se accendi un moccolino o tiri una boccata dal sigaro, sei perduto: la verginità dei locali immuni da qualunque odore che non sia di rinchiuso, ti farebbe la spia dalla tua stanza a quella del soprintendente; e una volta che questi ha fiutato puzza e pericolo, il licenziamento non te lo leva nessuno anche se ci hai un amico nel Ministero. Infine, e come compenso a tanta astinenza, la mancanza dell'illuminazione fa sì che d'inverno l'orario di ufficio sia ridotto; e d'estate, una volta che d'inverno si è fatto così, si continua per abitudine ».

---

<sup>1)</sup> ARMANDO SAPORI, *Mondo finito*, Roma, Edizioni Leonardo, 1946.



Armando Saporì è una personalità di primo piano e uno studioso, in altri campi, di buona fama; perciò la sua autobiografia è sempre interessante. Ma l'ambiente archivistico che si può chiamare « 1911 » e che è durato, forse, fino al primo dopoguerra (erano anni di immobilità), trova nel suo libro un riflesso che, ripeto, saputo intendere può offrire ai politici e agli amministratori utili considerazioni per non confondere gli archivari con il tipo « standard » dei pubblici impiegati.

Perfino certi illustri uomini, passati non invano negli Archivi, come Mariano Pierro e Fausto Nicolini (e perfino l'emerito continuatore di questi, il, per ora, minor Nicolini), sono sottoposti alla luce di un proiettore che nessun biografo tradizionale oserebbe manovrare.<sup>1)</sup>

Gli archivari si dividevano per Saporì in « puri » e in « scienziati » e le figure tipiche che ne forma, possono facilmente ripescarsi in fondo alla memoria degli anzianissimi. Ma basti il cenno, anche perchè usciranno dai nostri limiti cronologici, mentre il Saporì entra rapidamente nel politicantismo. Chiunque voglia ricostruire — all'infuori del linguaggio ufficiale — l'ambiente del tempo, può rifarsi a questo libro, che ha un potente odore di verità, sia pure travestita.

Era il tempo senza luce elettrica, senza scaffalature funzionali, senza quell'accentramento in cui tanto si è esagerato, senza rigore amministrativo (nel quale però non si esagera mai abbastanza).

Era il tempo in cui gli scienziati anche se giungevano alle altezze di un Panella, di un Anzilotti, di un Barbadoro, di un Saporì medesimo (l'ambiente eletto da questi è il fiorentino) erano piuttosto malvisti dal sonnacchioso Ufficio Centrale del Ministero che giunse poi a vietare l'Associazione Amici degli Archivi (l'ADA)<sup>2)</sup> da me fondata nel 1919 e che è il precedente delle attuali autorizzatissime associazioni.

Anche Salvator Gotta pone un suo eroe immaginario nell'Archivio di Stato di Torino, ma come l'avrebbe posto nel Catasto o in Prefettura. Invece ci ha dato un eroe del documento Anatole France in quel suo delizioso « Il delitto dell'accademico Silvestro Bonnard » il quale si fece ladro per poter amare, carezzare, leggere, tesori paleografici, palpare e fiutare vecchie carte, perdersi dietro i nobili caratteri di un tempo. Un amore fine a se stesso: che l'archivista « 1911 » non ignorava!

<sup>1)</sup> Le polemiche raggiungevano il livore dettato dalla passione. Il Palmarocchi (« Rassegna Nazionale », VI, S. II, fasc. XXI), arrivò a proporre « che il Ministero dell'Interno sia da qui innanzi trattato come un incapace venuto in possesso di un tesoro; si interdica, o per lo meno si inabiliti, proponendogli un buon tutore ». Meglio questo, però, che il cannibalismo-calunnismo di certi altri ambienti e momenti.

<sup>2)</sup> Ne dette notizia la rivista « Gli Archivi italiani », a. VI, n. 2, 1919, pp. 129-130.

Forse il primo atto di realismo politico della guerra di Libia, fu il colpo di piccone su quello strano mondo fantastico. Che non ubbidiva neppure al servizio della storia. Un discepolo dell'accademico Bonnard proclama:<sup>1)</sup> « che cos'è la storia? La rappresentazione scritta degli avvenimenti trascorsi. Ma che cos'è un avvenimento? Un fatto qualunque? No certo, mi dice lei; un fatto notevole. Ora, come fa lo storico a giudicare che un fatto sia notevole o meno? Egli giudica arbitrariamente seconda la sua simpatia e il suo capriccio: a modo suo insomma, da artista, perchè i fatti non si dividono, per la loro propria natura, in fatti storici, e in fatti non storici. D'altronde un fatto è qualcosa di estremamente complesso. Lo storico rappresenterà i fatti nella loro complessività? No, questo è impossibile. Li rappresenterà spogli della massima parte dei particolari che li costituiscono, di conseguenza stroncati, mutilati, diversi da quel che furono. Quanto ai rapporti dei fatti tra di loro non ne parliamo... E in questo momento, io suppongo, signor Bonnard, che lo storico abbia sotto gli occhi testimonianze indubbie, mentre in realtà egli accorda la sua fiducia a tale o tal'altre e vi si riesce soltanto attraverso l'immaginazione ». <sup>1)</sup>

Così scriveva Anatole France nel 1881. Nel 1911 l'Archivistica italiana cercava di ricondurre la storia sul tavolo anatomico della ricerca imparziale: ed era questo lo sforzo massimo dei maestri del tempo, che non si rifiutavano ai più umili lavori dell'archiviografia. Nei decenni seguenti, però — il presente compreso — la storia tornerà ad essere considerata con le « ragioni sentimentali » dei vari autori.

Ma il mondo archivistico « 1911 » funzionava a basso regime, pur tra lo sfolgorio di ingegni che ancora danno luce; pur tra i veri eroi del dovere, senza magari accorgersene; ma a dimostrare l'animo della « massa » — se tale può dirsi quella che sedimentava dopo lo sforzo dei migliori — e a dimostrare comunque la differenza fra lo « stato d'animo » del personale « 1911 » e quello di oggi, alimentato da tante fonti di vita (politica, associativa, congressuale, ecc.) basterà riferire un giudizio di Eugenio Casanova, dopo l'emanazione del regolamento: ... « tutto ciò dimostra un progresso effettivo che, venti anni addietro, sarebbe stato follia sperare! Checchè si dica o si tenti nella vivacità della polemica, è d'uopo riconoscere onestamente che il merito di questo progresso risalga direttamente al Ministero dell'Interno e in particolare agli alti funzionari i quali, nell'ultimo decennio, vi hanno diretto e curato il servizio degli archivi. Lottando contro ineffabili difficoltà, contro uno spirito antiquato più largamente diffuso che non si

<sup>1)</sup> Nella traduzione della Biblioteca Univ. Rizzoli, n. 628-629, Milano.

creda, e non soltanto in Italia; contro l'apatia stessa degli archivisti, i quali pure se ne lagnavano, il Ministero con sforzi erculei, ha sollevato gradatamente il morale dei funzionari; lentamente, e quasi senza farsene accorgere neppure dagli stessi interessati, valendosi di ogni, benchè minima, occasione, combattendo contro contrarie tendenze, li ha innalzati allo stesso livello del personale delle altre amministrazioni governative ». <sup>1)</sup>

Parole gravissime che illuminano di nuova luce l'importanza del Regolamento « 1911 ». <sup>2)</sup> Si aggiunge l'atmosfera tragica indotta da inchieste e suicidi del 1910.

Si era valicata, più che altro, una vita oscura, un senso d'incertezza che durava da un quarantennio. Ne è prova la sincera e non conformista relazione 15 marzo 1870 della Commissione istituita dai Ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione, presieduta dal Cibrario e formata da M. Castelli Pallieri, F. Trinchera, T. Gar, L. Osio, G. Canestrini e con G. Guasti relatore; pubblicata dalla « Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia » in Firenze, venerdì 9 dicembre 1870 n. 338 (numero questo quasi introvabile).

Tutte le questioni vi furono trattate e si può leggere ancora oggi con profitto nonchè con vivissimo interesse. Molti principi sembrano tuttavia essere tramontati per sempre.

Il mirabile decentramento attuato con le Soprintendenze (assente ancora Roma, rispettate Modena e Parma come ex-capitali, attribuite le province marchigiane a Bologna e l'Umbria a Firenze) non aveva nulla a che fare con le Soprintendenze attuali per la vigilanza sugli Archivi non statali.

Comunque a quel decentramento non se n'è saputo sostituire un altro.

La commissione tentò di risolvere il dubbio che allora largamente si manifestò sui confini fra le Deputazioni di storia patria e gli Archivi

<sup>1)</sup> E. CASANOVA, *I R.R. Archivi di Stato nel biennio 1911-12, Relazione*, in « Gli Archivi italiani », a. I, n. 1, gennaio-aprile 1914.

<sup>2)</sup> Da alcuni appunti di molti anni fa risulta una situazione della carriera ancora penosa. Al grado poi detto quinto, non arrivava nessuno; anche ai 10 posti corrispondenti al grado VI arrivavano pochissimi e si guardava con meraviglia all'Interno dove ai 175 posti disponibili si perveniva in 15-18 anni, mentre ai 170 del quinto, si giungeva in 20 anni. Da altro diario meno antico sui pervenuti al VI trova: il 1° vi era arrivato dopo 29 anni, il 2° id.; il 3° dopo 31; il 4° dopo 33; il 5° e il 6° dopo 36; il 7° dopo 39 ecc.

Al grado VII con 19 posti (440 nell'Amministrazione civile, con arrivo dopo 12-15 anni) si perveniva dopo 30-35 anni, all'VIII di fronte agli 8 anni dell'Amministrazione civile, vi erano i 15 anni degli Archivi.

a proposito delle pubblicazioni, immaginando, un po' ingenuamente, un freddo archivista che pubblicava solo inventari e documenti. Anche in questa prima commissione si configura, come Saporì, un archivista tipo, di maniera.

« L'archivista non sceglie, non illustra, non confronta — scriveva il relatore — inventaria tutto, i diplomi e le bolle, come le più umili carte: transunta dal primo all'ultimo documento di una serie; nè pensa se uno val più dell'altro, se un nazionale o uno straniero se ne gioverà. Serve alla Storia, non si appassiona per nulla: e, finito un registro, ne prende un altro ».

Quest'archivista puro non esiste più, ma qualcuno noi vecchi lo abbiamo conosciuto.

L'origine della disposizione regolamentare del « 1911 » secondo la quale le pubblicazioni dovevano essere autorizzate dai direttori, ha certamente origine dal rigorismo supposto dalla commissione Cibrario.

In qualche modo l'attuale opposto rigorismo nel valutare i titoli degli archivari è un ripiegamento sull'antica concezione del lavoro scientifico negli archivi. Comunque il freddo sezionatore di documenti non esiste più come non esiste il conflitto con le Deputazioni di Storia Patria, anche perchè nessuno, per fortuna, ha pensato a promuoverlo.

Questa faccenda delle pubblicazioni da parte degli impiegati doveva agitare davvero la pubblica opinione, se troviamo nel giornale governativo « L'Opinione » di giovedì 4 luglio 1872 (n. 184) la seguente informazione: « La Consulta archeologico-storica (del Senato)... propose regolamenti sugli archivi e sulle pubblicazioni che ne fanno gli impiegati stessi sottraendo con ciò il tempo al servizio del pubblico e alla formazione dei cataloghi e dei registri ».

\* \* \*

A proposito delle Soprintendenze vigilatrici, è da osservare che la commissione ne concepì per lo meno la funzione, proponendo di demandare ai Prefetti la vigilanza sui Comuni e l'incarico di « inculcare » negli stessi il concetto della importanza della separazione degli archivi storici dai correnti, affidandoli a persona responsabile e capace: senza dubitare — come dubitiamo noi — che si potesse reperire.

Meno esperienza nei commissari o maggior numero di persone colte in giro o sensazione che i Comuni fossero ricchi di possibilità?

Chi sono gli autori del Regolamento? Sembra quasi certo che bisogna cercarli al centro, al Ministero dell'Interno.

Negativa è riuscita infatti una mia breve indagine sui lavori preparatori del Regolamento che avrebbero dovuto avere luogo nei maggiori Archivi (ed erano tutti « maggiori » i pochi del tempo).

Soltanto Mario Luzzatto, Direttore dell'Archivio di Stato di Pisa mi ha segnalato (n. 381, VII. 9 del 28 aprile 1960) dati molto interessanti:

« Non ho trovato nel carteggio di ufficio relazioni o altro che possano interessare la preparazione del regolamento del 1911.

« Tra le carte acquistate dall'erede di Clemente Lupi (busta II, fasc. 6) si hanno vari appunti riguardanti più che altro l'Archivio di Pisa. Vi si trova un ritaglio di articolo del « Corriere toscano », 1° dicembre 1910, in cui si deplora la proposta di un nuovo organico degli archivi con la distinzione fra archivi grandi e piccoli, con la conseguente degradazione dell'archivio di Pisa. Il Lupi propone un organico unico con compensi speciali di funzione ai direttori maggiori per gli Archivi grandi. In questo articolo e in una recensione (che non so se sia stata mai pubblicata) all'Annuario dell'Archivio di Stato di Milano, del Vittani, del 1911, si mostra piuttosto scettico sulle questioni di dipendenza da un Ministero o da un altro, di organico, di istituzione o soppressione delle soprintendenze, degli archivi provinciali, questioni poste, secondo lui, più per interessi personali che per il desiderio di vantaggio degli Istituti.

« In una minuta di lettera diretta, sembra, al Soprintendente dell'Archivio di Roma, 12 marzo 1910, plaude fra l'altro alla proposta fatta da quello di rendere trentennali i versamenti e di raccogliere fondi per l'acquisto di beni privati ».

La direttrice dell'Archivio di Stato di Napoli, la chiara prof. Jole Mazzoleni, mi ha risposto melanconicamente (n. 1597 del 6 maggio 1960): « Sono spiacente di non potere offrire nessun commento *documentato* non ritrovandosene tracce negli atti di questo Archivio ed essendo purtroppo scomparsi coloro che potevano offrire dei commenti degni di considerazione ».

Nulla è del pari risultato dal grande Archivio di Firenze (prot. n. 964 del 9 maggio 1960, a firma del chiaro prof. Sergio Camerani). Nulla da quello di Genova come mi assicurò il cortese direttore Costa-

magna (n. 516 del 16 maggio 1960). E così nulla da quello di Cagliari, di Palermo, di Torino e della stessa Roma.

Nello stesso modo mi ha risposto il conte Raimondo Morozzo della Rocca direttore dell'Archivio di Venezia (n. 789, XII, 22 giugno 1960) che aggiunge però una nota biografica:

« Reggente era allora Giovanni Sforza, ma non risulta che durante il suo soggiorno veneziano (1909-1911) egli si sia occupato del problema posto dalla S. V. ».

Altre risposte o eloquenti silenzi confermano che gli archivari non furono *ufficialmente* chiamati a collaborare a quel che è ancora la base delle tavole fondamentali della loro amministrazione.

La vitalità della sopravvivenza del « 1911 » dimostra come sia lento il processo di formazione di un nuovo periodo denunciato da Leopoldo Sandri<sup>1)</sup> nel suo articolo « La storia degli Archivi ».

« Tutta la nostra conversazione — egli dice (ma si tratta in realtà dell'ampia relazione al VII Congresso archivistico italiano) — è stata dominata, ora in forma esplicita, ora meno, dalla sensazione che un periodo della storia degli archivi stia chiudendosi ai nostri giorni. Quel periodo che si era appunto aperto con la fine del secolo XVIII ».

Il Sandri traccia le linee del *novus ordo*, specie dal lato tecnico e amministrativo in senso largo. Ma resta immutato e forse immutabile il principio che volle affidare allo Stato gli Archivi resi entità pubbliche, con funzioni di deposito, il che favorì l'ingresso di un nuovo frequentatore degli archivi: lo studioso.

Il periodo auspicato o previsto con esatta conoscenza di bisogni e di tempi, è dunque piuttosto un sottoperiodo.

Il « 1911 » apre o chiude — a seconda dei punti di vista — un periodo che vale la pena di fissare nel suo cinquantenario.

Tutti durante un cinquantennio hanno sentito la sopravvivenza operante del Regolamento. Il n. 1 dell'anno primo di « Notizie degli Archivi di Stato » (Bollettino bimestrale a cura del Ministero dell'Interno; 1° luglio 1941) si apre, senza cercare altri prececenti, con le parole: « la legislazione archivistica italiana, disciplinata dal Regolamento 2 ottobre 1911, n. 1163, fu oggetto di sostanziale revisione con la legge 22 dicembre 1939, n. 2006 ».

<sup>1)</sup> LEOPOLDO SANDRI, *La storia degli Archivi*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVIII, n. 1, gennaio-aprile 1958; oltre l'articolo, citato, in « Amministrazione civile ».

Da ricordare anche Giuseppe Spano che nel 1914 stese una relazione-sintesi « L'Amministrazione degli Archivi di Stato nell'ultimo decennio », <sup>1)</sup> e non dà molto rilievo al « 1911 » di cui forse era stato il principale compilatore come accade spesso a chi si occupa delle benemeritenze contemporanee. Ma non è da sottacere il vanto che lo Spano dà all'Amministrazione di avere abolito la facoltà di nominare estranei alla direzione, anche se talvolta la nomina poteva cadere su un Alessandro Luzio. Il divieto tornava a tutto onore del personale archivistico di carriera « fra i quali si hanno tanti elementi di sperimentato valore ».

Invece al Casanova il Regolamento « 1911 » sembrò tutt'altro che definitivo e nel « Trattato », che è del 1928, scriveva: « è probabile che non molto dopo la comparsa del presente scritto, la nuova compilazione veda la luce ». <sup>2)</sup>

Il Casanova parlando dei regolamenti che solo, più della legge, reputa idonei a regolare la materia archivistica parte da quello del 2 ottobre 1911, trascurando i precedenti, anche perchè assorbiti nel nuovo.

Naturalmente, e da par suo, illustra partitamente tutti i precedenti delle branche e dei temi in cui si occupa nel suo trattato, il testo massimo di cui disponga oggi la scuola.

Egli ha poi un cenno su vari regolamenti d'altre nazioni; ma in questo punto dimentica l'Inghilterra di cui qua e là cita le benemeritenze in fatto di pubblicazioni, di edifici, di tecnica, di organizzazione, di precedenti storici. <sup>3)</sup>

Forse come tutti gli uomini dal temperamento esuberante, aveva poca fiducia nei regolamenti. Viene in mente la battuta argutamente riferita dal Sottosegretario Guido Bisori al VII Congresso archivistico nazionale di Perugia-Orvieto (ottobre 1957): « I regolamenti sono fatti per coloro che non si sanno regolare ! ». <sup>4)</sup>

La nota relazione di Angelo Pesce *Notizie sugli Archivi di Stato*, <sup>5)</sup> destinata non agli archivisti, ma alla settima riunione bibliografica

<sup>1)</sup> Pubblicata integralmente anche nella rivista « Gli Archivi italiani », a. I, fasc. 5-6 settembre-dicembre 1914.

<sup>2)</sup> EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, Siena, Lazzeri, 1928, p. 429.

<sup>3)</sup> Id. id. pp. 104, 114, 124, 154, 158, 171, 175, 202, 387, 311, 319, 339, 534, 212, 410, 414, 415, 417, 434, 452, 453, 455, 456, 472, 482.

<sup>4)</sup> Qui è opportuno rilevare la costante presenza di un membro del Governo ai congressi delle Associazioni archivistiche, di fronte al divieto opposto (v. pag. 18) alla prima associazione dell'epoca precedente (che pur era « democratica »).

<sup>5)</sup> Roma, tipografia Mantellate, 1906, p. 160.

italiana tenutasi a Milano nel giugno 1906, pur riprendendo quella che è la prima del genere di Napoleone Vazio (1883), <sup>1)</sup> può considerarsi l'epinicio del Regolamento del 1902 che sembrò una meta difficilmente sorpassabile.

Essa si rifà dal R. D. 5 marzo 1874 n. 1852 (il decreto del Ministro Cantelli che dette la palma degli archivi al Ministero degli Interni) al 1906, <sup>2)</sup> con riferimenti storici assai pregevoli.

È la preistoria dell'amministrazione; utile a leggersi perchè dimostra che gran parte dei nostri problemi vi sono impostati. Ma l'ottimismo portava i primi estensori di relazioni a considerarli già risolti!

Qui dobbiamo avvertire che si presuppone la conoscenza del regolamento 1902, nel senso che esso è tutto travasato nel 1911, come materia informata in uno stampo perfetto.

Lo stesso 1911 si apre con una tavola di ragguaglio tra gli articoli del 1902 e quelli del 1911.

Una felice innovazione del « 1911 » fu sanzionata dall'art. 11 coll'obbligo di redigere una relazione annuale <sup>3)</sup> che fu infatti stesa subito dopo, a firma di Pironi, Direttore generale dell'Amministrazione civile. Portò la data del marzo 1912 e fu da lui chiamata ufficialmente « prima ».

E nel senso sopradetto è esatto.

Egli stesso sembra giustificare questa nostra rievocazione, cominciandola col dire: « L'anno 1911, per tante insigni e memorande cose sacro ai Fasti della Patria, segna pure nella storia degli Archivi di Stato italiani, una pietra miliare ». <sup>4)</sup>

<sup>1)</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, *Relazione sugli Archivi di Stato italiani (1874-1882)*, Roma, 1883. Vi è riportato fra l'altro il « Regolamento pel servizio interno degli Archivi di Stato » approvato con Decreto ministeriale del 10 giugno 1876. molte norme del quale — così come altre del R. D. 27 maggio 1875, n. 2552 — furono poi riprese dal « 1911 ».

<sup>2)</sup> Tra le tappe intermedie, notevole il decreto 21 settembre 1896 intitolato « Regolamento del personale », che ha una particolare importanza per le norme di carriera, per le promozioni e per i programmi degli esami e delle scuole, che fanno molto posto all'archivistica.

<sup>3)</sup> ALBERTO PIRONI, *Il funzionamento degli Archivi di Stato al 1911* relazione del Direttore generale dell'Amministrazione Civile, Roma, Ministero dell'Interno, 1912.

<sup>4)</sup> Il 1911 dette un vero scossone alla storia del mondo. L'Impresa di Libia fu il preludio delle guerre balcaniche e della prima guerra mondiale. In Oriente Sun Yat Sen proclamò la Repubblica cinese.

Dal principio del secolo si notava un certo risveglio nell'Amministrazione archivistica. Ne furono sintomi oltre il regolamento 1902 la Legge 8 luglio 1910 n. 488 per l'acquisto degli archivi Duca di Gallo e Francesco Crispi: e, proprio

Felici tempi quando ad una relazione di puro interesse amministrativo si poteva premettere il saluto alla Patria!

Il Pironti proseguiva: « Da esso (anno 1911) invero datano due provvedimenti di carattere fondamentale per quegli importanti Istituti e cioè la legge 20 marzo, n. 232, che così notevolmente migliorò le condizioni morali e di carriera del personale e più adeguatamente dotò i servizi d'archivio, ed il regolamento 2 ottobre, n. 1163, apportatore di ordinamenti più adatti alle esigenze dell'amministrazione pubblica e dei cittadini ».

Ma l'evento più notevole era stato nel 1910 il ripristino della « Sezione » nella Direzione generale dell'Amministrazione civile, incaricata dal servizio archivistico: da qui risulta che anche l'Ufficio Centrale odierno ha compiuto 50 anni ed è cresciuto in proporzione.

La sezione inaugurò il suo compito in un modo veramente esemplare, con la Magna Carta degli archivi.

Vedremo tra poco il contenuto del Regolamento 1911 che è troppo noto per dichiararlo partitamente. Ma allora rappresentò o la conquista di principi elaborati da una lunga esperienza, o l'affermazione di nuovi principi, o disposizioni da cui si sviluppò la legislazione posteriore.

Esso dovette disciplinare l'incerta applicazione della legge sullo stato degli impiegati, sul conferimento delle direzioni, sui doveri e le responsabilità di ciascuno.

Dovette dare norme per il servizio pubblico e l'interno, estese la pubblicità degli atti a tempi più vicini, stabilì nuove tariffe per le tasse d'archivio affidandone la riscossione ai ricevitori del Registro; disciplinò la nuova materia delle riproduzioni fotografiche e del restauro dei documenti logori o guasti; stabilì un migliore controllo sugli enti autarchici locali, responsabili di tante inconsulte eliminazioni di carte storiche.

Affrontò infine (titolo 5°) l'ardua questione degli Archivi provinciali del Mezzogiorno (non risolta dalla legge italiana 21 gennaio 1866, n. 2781), contesi dalle consuetudini tradizionali, dagli interessi privati e dagli amministrativi. Li definì statali per il servizio e le finalità: e provinciali per ciò che afferiva alla spesa e al personale.

---

nel 1911, la legge 13 luglio n. 766 che assegnò 840.000 lire per il consolidamento dell'edificio di San Severino, sede dell'archivio di Stato di Napoli.

Come si vede provvedimenti o inevitabili o modesti di fronte a quelli del cinquantennio successivo.

La situazione era così ingarbugliata che fu necessario disporre un censimento degli impiegati. Ricordiamolo anche qui perchè da cotesti archivi origina il principio « un Archivio di Stato in ogni capoluogo di provincia » che è vanto della nuova legislazione.

Che il momento fosse favorevole a radicali innovazioni, lo dimostrano i due fatti già ricordati. Primo il Congresso archivistico internazionale di Bruxelles del 1910; secondo il Manuale storico archivistico pure del 1910. Dopo Bruxelles si costituì una commissione di direttori di archivio (non di estranei) che stabilì i temi da trattare nel futuro congresso italiano: restauro degli atti – ordinamenti secondo il principio della provenienza – preparazione scientifica degli archivisti – regesti archivistici – versamenti degli atti – archivi piccoli e privati – archivi parrocchiali – organizzazione di archivi di storia economica e sociale contemporanea – materie scritte e riproduzioni – l'amministrazione dei grandi archivi centrali.

Il personale italiano si sentiva dunque capace di riferire anche sugli argomenti più nuovi e preparatori del futuro progresso.

Col 1911 (citata legge del 20 marzo) si attuò forse il piano più organico per il personale, dividendolo in due sole categorie: <sup>1)</sup> la prima comprendeva i direttivi; <sup>2)</sup> la seconda la carriera degli aiutanti.

Chiare e nette le funzioni; oggi, a parte le considerazioni sui vantaggi per le diverse carriere, è un po' difficile segnare i confini fra le tre categorie adottate sul modello comune a tutte le amministrazioni, per un'amministrazione così diversa dalle altre.

La gran novità di un'amministrazione razionale dovette rendere incerti i rilievi tecnici dei singoli archivi. C'è da credere che le misurazioni delle scaffalature dovettero sbalordire i buoni economisti del tempo.

---

<sup>1)</sup> In precedenza le categorie erano tre: direttiva, di concetto, d'ordine.

<sup>2)</sup> I « direttivi » ottennero a poco a poco tale considerazione che parecchi anni dopo si poteva leggere: « Che (la) parificazione fra docenti universitari e direttori di Archivi sia nell'ordine logico e naturale delle cose lo dimostra il fatto che si richiedono all'archivista la stessa cultura che al professore, più una competenza speciale tutt'altro che facile, un servizio incomparabilmente più gravoso e un sacrificio della propria personalità a vantaggio degli studi altrui che non è umano pretendere senza riconoscerla; e lo dimostra altresì il fatto che tutte queste buone ragioni avevano ispirato un progetto di riforma e di miglioramento degli organici, per il quale si stabiliva l'avanzamento di un grado nella classifica delle categorie facendo passare dal sesto al quarto grado tre soprintendenti, i direttori dal sesto al quinto ». M. F., *Splendore e decadenza degli Archivi d'Italia*, nel « Corriere della Sera » dell'11 marzo 1927.

L'equivalenza fu poi ammessa nella relazione alla legge istitutiva del grado IV (1953) con lo stesso grado attribuito al Soprintendente dell'Archivio Centrale dello Stato (v. relazione).

Così (relazione Pironti) troviamo attribuiti 67.604 metri lineari a Roma, risultante perciò l'Archivio massimo d'Italia,<sup>1)</sup> ben diversamente dai rilievi posteriori, anche se allora tennero conto dei centimetri.

Ma poi lo stesso Casanova iniziando la rivista « Gli Archivi italiani » proprio all'indomani dell'aria nuova indotta dal « 1911 » scriveva nel primo numero<sup>2)</sup> come quell'anno « assumesse anche per quegli Istituti (gli Archivi di Stato) una speciale importanza e segnasse una data ricordevole dell'incessante progresso ch'essi tentano di conseguire. Difatti una provvida legge dimostrò come si tenessero in conto le legittime aspirazioni dei funzionari: e un regolamento organico meglio adattò il servizio degli archivi alle esigenze della pubblica amministrazione e dei cittadini. Così l'uno come l'altro provvedimento coronarono una serie faticosa di studi e discussioni e imprimono quasi un nuovo indirizzo a quegli uffici ».

<sup>1)</sup> Le risultanze del 1911 furono:

Torino . . . . .	scaffalature	m.	39.716 —
Genova . . . . .	»	»	9.328 —
Milano . . . . .	»	»	33.105 —
Brescia . . . . .	»	»	624,80
Mantova . . . . .	»	»	9.373,13
Venezia . . . . .	»	»	29.631 —
Bologna . . . . .	»	»	15.215 —
Modena . . . . .	»	»	1.748,63
Parma . . . . .	»	»	19.372,50
Reggio Emilia . . . . .	»	»	899 —
Firenze . . . . .	»	»	48.497,51
Lucca . . . . .	»	»	1.252,26
Massa . . . . .	»	»	3.508,40
Pisa . . . . .	»	»	7.000 —
Siena . . . . .	»	»	7.517 —
Roma . . . . .	»	»	67.604 —
Napoli . . . . .	»	»	40.039,40
Palermo . . . . .	»	»	40.691,70
Cagliari . . . . .	»	»	3.445,70

Totale circa . . . m. 380.000 —

Divennero 520.000, di cui 85.000 metallici, nel 1952 (MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli Archivi di Stato al 1952*; 2ª ed., Roma, 1954, p. 60) e 655.000, di cui oltre 355.000 metallici, nel 1959 (*L'attività degli Archivi di Stato nel biennio 1958-59* - Relazione del Direttore generale dell'Amministrazione civile, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XX, n. 2, maggio-agosto 1960, p. 122).

<sup>2)</sup> « Gli Archivi italiani », Rivista bimestrale di Archivistica e di discipline ausiliarie, fasc. 1-2, gennaio-aprile 1914. Dopo il Casanova l'iniziativa fu ripresa da Mario Recchi col titolo « Gli Archivi d'Italia » (Biblioteca d'Arte Edit. Annales Institutorum Roma, 1933) con un Comitato di cui facevano parte: Luigi Rava, Pietro Fedele, Vincenzo Golzio, Armando Lodolini, G. I. Hoogewerff.

Il « 1911 » non potrà mai essere pretermesso da leggi future. Già è stata avvertita la sua persistente validità.

La stessa grande relazione — la più vasta e completa mai avutasi sugli Archivi di Stato — « Gli Archivi di Stato al 1952 » (Ministero dell'Interno, Roma, 2ª ed. 1954), riconosce che « oggi la materia è quasi interamente disciplinata dalla legge 22 dicembre 1939 n. 2006 (che anche presso i tecnici stranieri è molto favorevolmente considerata) e dal Regolamento 2 ottobre 1911 n. 1163. A quest'ultima fonte è tuttora necessario far spesso riferimento per molte branche del servizio » (p. 337).

È valsa dunque la pena di un omaggio commemorativo al semi-secolare documento legislativo.

Naturalmente esso è stato sottoposto a un'intensa revisione che non ne ha però alterato la fisionomia fondamentale. Un diligente ragguaglio fra il Regolamento 1911 e le modifiche apportate da disposizioni posteriori è stato utilmente compilato da Virgilio Giordano.<sup>1)</sup>

Il Regolamento « 1911 » connesso con la legge 20 marzo 1911, n. 232, con la quale forma quasi corpo, perchè questa tratta del personale, anima di ogni provvedimento, non può disgiungersi da alcune interpretazioni, direi così, autentiche, che il Ministero adottò subito dopo. Non molte a dir vero, a prova della bontà e della chiarezza dei provvedimenti legislativi. Si trattò solo di rendere più regolari e uniformi le disposizioni del servizio e di chiarire alcuni punti. Ne elenchiamo le principali che potranno essere sempre utilmente consultate anche nell'attuale progresso degli ordinamenti e dei provvedimenti e anche per semplice conoscenza dei « precedenti »:

- circolare 18 gennaio 1912 n. 8900 - 19/32877: sulle copie dei documenti in applicazione della legge 4 luglio 1897 n. 414;
- circolare 4 marzo 1912 n. 8900 - 16: sui congedi;
- circolare 8 marzo 1912 n. 8900 - 13: sulla relazione annuale;
- circolare 14 giugno 1912 n. 8900 - 13: sullo stesso oggetto;
- circolare 1º dicembre 1912 n. 8900 - 43: sulle biblioteche;
- circolare 2 dicembre 1912, n. 8900 - 49: sulle spese d'ufficio;
- circolare 30 dicembre 1912 n. 8900 - 22: sulle istanze per ricerche;
- circolare 10 gennaio 1913 n. 8900 - 16: sulle informazioni sul personale;

<sup>1)</sup> VIRGILIO GIORDANO, *Elementi di Archivistica ed esegesi di diritto archivistico*, Livorno, 1957, p. 145.

Per un quadro completo della legislazione vigente cfr. MIN. DELL'INTERNO (Direz. Gen. dell'Amministrazione Civile, Ufficio Centrale degli Archivi di Stato), *La legislazione sugli Archivi di Stato*, Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1954.

- circolare 30 gennaio 1913 n. 8900 — 59: sugli inventari analitici;
- circolare 12 marzo 1913 n. 8900 — 59: sullo stesso oggetto;
- circolare 14 agosto 1913 n. 8900 — 59: sullo stesso oggetto;
- circolare 11 marzo 1913 n. 8900 — 19/40558: sul rilascio di copie nell'interesse del pubblico servizio.

Fu questo il primo quasi immediato commento-chiarimento al « 1911 ». Così a poco a poco in quei primi anni si venne a formare un glossario del Regolamento, che è inevitabile tener presente per seguire la progressiva sistemazione amministrativa della materia.

Il secondo elemento di progresso che preparò il « 1911 » è, dicevamo, il « Manuale storico archivistico ». <sup>1)</sup> Dapprima avrebbe dovuto essere un manuale di storia delle magistrature a servizio degli esami di promozione per gli archivisti. Avrebbe dovuto mostrare il succedersi dei regimi e il loro ordinamento; ma in realtà gli Archivi, salvo forse quello di Venezia, ben raramente erano allora ordinati secondo un parallelo tra magistrature e storia. Piuttosto che dichiararne inattuabile l'edizione, il Casanova che ne fu il compilatore, confortato da Pasquale Villari, dette al Manuale lo scopo che ha assolto per trent'anni: di essere la prima guida pratica del complesso archivistico italiano. <sup>2)</sup> Questa della speciale funzione dell'archivistica oggi pacifica era allora in contrasto con l'indirizzo germanico e, tra noi, con un uomo del valore di Giovanni Vittani.

Con il « Manuale » si inaugura, dopo i gloriosi periodi del Bonaini e dei toscani, una scuola italiana che meritò poi al Casanova di salire la prima cattedra italiana universitaria di Archivistica nella Facoltà di Scienze Politiche di Roma.

Il « Manuale » fu progettato da Pasquale Villari su suggerimento del Gherardi e col materiale apprestato dalle singole direzioni d'Archivio fu condotto a termine dal Casanova che vi portò le buone tradizioni della scuola toscana del Bonaini. <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> MINISTERO DELL'INTERNO (Direz. Gen. dell'Amministrazione Civile), *L'ordinamento delle carte degli Archivi di Stato italiani. Manuale storico archivistico*, Roma, Tip. delle Mantellate, 1910.

<sup>2)</sup> Da allora le « guide » almeno parziali si sono moltiplicate. Dalle prime lanciate da Mario Recchi (con Vincenzo Golzio e lo scrivente) a quelle metodiche edite in questi ultimi anni dal Ministero dell'Interno, è un cammino che può definirsi trionfale e che dà all'Italia, in questo campo, uno dei primi posti. Qualche editore si è affiancato al Ministero, come l'Olschki di Firenze e l'Istituto di Studi Romani di Roma.

<sup>3)</sup> Cfr. GIUSEPPE SPANO, *L'opera di Pasquale Villari nel Consiglio per gli Archivi del Regno*, in « Gli Archivi italiani », a. V, n. 1, 1918.

Cfr. anche EMANUELE LIBRINO, *Il Consiglio Superiore per gli Archivi del Regno*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. II, n. 3, luglio-settembre 1942, p. 170.

È nota l'aspra critica del Casanova contro il « malvolere e l'impreparazione dei direttori invitati a collaborarvi ». <sup>1)</sup> La critica è solo apparentemente esatta, perchè quel lavoro di *équipe* non era stato in alcun modo preparato, anche psicologicamente.

Nella prima stesura il Villari notò che la disposizione degli archivi non era fatta per magistrature e dettò un nuovo indirizzo (verbale del Consiglio per gli Archivi n. 176 del 7 maggio 1909). <sup>2)</sup> Ne venne fuori, nel rifacimento, una guida sommaria degli Archivi italiani d'innegabile utilità, e soprattutto utile a richiamare l'interesse della pubblica opinione e della legislazione su istituti ancora piuttosto nell'ombra. Del Villari occorre riandare all'opera svolta a favore del personale e del servizio con le proposte e le osservazioni fatte nel suo lungo servizio di presidente del Consiglio per gli Archivi e anche in memorabili ispezioni.

È suo anche il principio liberale sulla pubblicità degli atti.

Gli Archivi, al 1911, erano già in lenta fase di accrescimento <sup>3)</sup> dall'istituzione di quello di Roma dopo gli avvenimenti del 1870, a quello di Reggio Emilia (R. D. 20 marzo 1892) destinato a morte precoce con l'istituzione delle sezioni e da susseguente risurrezione di fatto.

Comunque nel 1911 erano 19. Il personale, sul quale operò la riduzione a due categorie del 1911, era — secondo il R. D. 14 febbraio 1901 n. 71 — composto da 119 unità di prima categoria, da 83 di seconda, da 16 di terza, e da 16 inservienti, falcidiando però del 50 % i gradi più alti che, secondo il precedente decreto del 1896 (n. 478) erano di quattro capi archivisti di I classe e quattro di II classe. Ridotti alla metà fu grazia se il R. D. 9 settembre 1902 n. 445, riportasse a tre quelli di II classe.

Il secolo « democratico » non si era aperto con fausti auspici per gli archivi.

Finanziariamente, invece, il « 1911 » segna una svolta: vi si trovano ben 840.000 lire per consolidare la sede dell'Archivio di Stato

<sup>1)</sup> CASANOVA, *Archivistica* cit., p. 470.

<sup>2)</sup> Un tentativo di applicazione rigorosa del principio archivio-magistratura l'ho cercato io medesimo in *L'Archivio di Stato di Roma*, Istituto di Studi Romani Olschki, Roma, Firenze, 1960.

<sup>3)</sup> La progressione del complesso archivistico, pazientemente riconoscibile dagli atti parlamentari e amministrativi, può rilevarsi da ELIO LODOLINI, *I bilanci degli Archivi di Stato negli ultimi cento anni*, in « Notizie degli Archivi di Stato », n. 2, 1953; n. 2, 1954; n. 3, 1954 ed estr., Roma, 1955, pp. 133. Quest'opera insieme con bilanci, veramente « scoperti » nelle varie branche ministeriali, prima dell'ordinamento vigente, espone necessariamente anche le variazioni degli organici, o in aumento o in diminuzione.

di Napoli e per l'acquisto di un edificio attiguo (legge 13 luglio 1911, n. 346).<sup>1)</sup>

Un tragico svegliarino sulla necessità di dare un bilancio serio e sano anche agli archivi, era stato suonato dall'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino. Ma non si può dire davvero che col 1911 si fosse già provveduto alla difesa antincendi. Si ribadì solo il concetto che non si adoperassero lumi elettrici, provvedimento davvero molto empirico e bonario che favoriva la pigrizia generale.

Invece, con evidente contraddizione, seguitarono ad usarsi le patriarcali stufe a legna, che eliminavano il problema dello smaltimento delle fatiscenti scaffalature qua e là rinnovate profittando delle 80.000 lire stanziata nel cap. 37 sotto la voce « manutenzione locali e mobilio ».

Ma il « 1911 » segna uno stabile aumento finanziario: la legge 20 marzo n. 232 dispose (art. 12) un'assegnazione di ben lire 40.000 sullo stato di previsione dell'esercizio 1910-1911.

Ancor più decisivo e meritevole di ricordo è che il bilancio dello Stato recasse ormai la voce « Archivi di Stato », <sup>2)</sup> quasi in onore di un nuovo notevolissimo e oggi storico capitolo: « l'impianto e funzionamento del Laboratorio per restauro di documenti logori e guasti

<sup>1)</sup> ELIO LODOLINI (*op. cit.*, p. 79) così riporta il movimento del bilancio nel 1° decennio del secolo. Per i quattro esercizi dal 1903 al 1904 al 1906-1907 si ebbe uno stanziamento rispettivamente di lire 150.000, 50.000, 50.000, 50.000, disposto dalla legge 8 luglio 1904, n. 363 che assegnò 450.000 lire al Ministero della Pubblica Istruzione e 300.000 lire a quello dell'Interno per riparare i danni cagionati dall'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino e modificare urgentemente gli impianti di illuminazione e riscaldamento di Archivi e Biblioteche.

Nell'esercizio 1907-1908 fu approvato (legge 30 giugno 1907, n. 401) un aumento di lire 90.500 sul cap. 34 (personale).

In tutto il lavoro di Elio Lodolini il 1910-11 è preso come termine miliare nello sviluppo del bilancio archivistico. La conclusione cui giunge è la seguente: « va rilevato che occorre aumentare ulteriormente anche gli stanziamenti per i servizi stessi, oltre a quelli per il personale, se si vuol riportarli al livello di *cinquant'anni fa* » (*op. cit.*, p. 131).

<sup>2)</sup> V. in ELIO LODOLINI, *op. cit.*, il faticoso enuclearsi della voce dai vari bilanci ministeriali. Ma questa chiarezza durò poco. Già negli anni precedenti alla 1<sup>a</sup> guerra mondiale « non è possibile determinare l'ammontare del fitto dei locali demaniali usati per gli archivi in quanto il relativo capitolo delle « partite di giro » non ha più un articolo dedicato agli Archivi di Stato. Successivamente le rilevazioni relative al bilancio archivistico si fanno sempre più difficili. Fino all'esercizio 1926-27, difatti, il bilancio dell'Interno ha varie rubriche (spese per Consiglio di Stato, spese per gli Archivi di Stato, spese per l'Amministrazione Civile, spese per la Sanità Pubblica, nell'ordine) suddivise ciascuna in più articoli... Dall'esercizio 1927-28, queste rubriche o scompaiono completamente o vengono private degli articoli relativi a spese di carattere generale comuni a tutte ».

presso l'Archivio Centrale del Regno » <sup>1)</sup> (art. 10 della legge 10 marzo 1911, n. 232), con uno stanziamento notevole: 8.000 lire annue. <sup>2)</sup>

La vita del Laboratorio è piuttosto melanconica fino al sorgere dell'Istituto di Patologia del Libro e all'attuale grandioso Centro microfotografico degli Archivi di Stato italiani, come vedremo più avanti.

Nel quaderno n. 4 della « Rassegna degli Archivi di Stato » dovuto ad Arnaldo d'Addario col titolo di *L'Organizzazione archivistica italiana al 1960* si riportano egregiamente i risultati cui l'Amministrazione è pervenuta. E nello stesso promettente cap. I « Lineamenti di una storia degli Archivi italiani dal 1870 ad oggi » la decisiva attività del « 1911 » è pur ricordata. Ma si può andare oltre.

Vedemmo che il « 1911 » sia per l'influsso del « Manuale », del 1910, sia per il famoso regolamento, è un vero traguardo nella storia amministrativa degli Archivi; e non mancano scrittori, oltre i già citati antichi, che lo pongono quale termine, come ad esempio Giorgio Cencetti in *Archivi e Scuole d'Archivio dal 1765 al 1911*. <sup>3)</sup> E così via per quasi tutti gli aspetti della vita archivistica. Inoltre fu l'anno di nuovi organici per il personale.

Il d'Addario oltre l'ottima redazione della bibliografia ha un solo accenno in nota ai regolamenti del 1902 e del 1911 (p. 21) per dichiarare inutili le norme emanate perchè Comuni ed Enti conservassero in buon ordine le loro carte, per « l'inadeguatezza dell'organizzazione archivistica e l'incertezza dei principi informatori ». Ma implicitamente riconosce la bontà delle norme. Circa i principi informatori, crediamo che la vera affermazione di essi o il loro spunto sia proprio nel « 1911 ».

A proposito anche di recenti pubblicazioni è da rilevare il pregiudizio in voga nel 1911: essere l'Archivio di Stato di Roma... nel Vaticano; in numerosi scritti abbiamo dimostrato che si tratta di due Archivi ben diversi anche se parzialmente complementari.

\* \* \*

Naturalmente non intendiamo fare del nostro articolo-ricordo un'apologia del « 1911 », nel quale è possibile rilevare le molte lacune dovute a immaturità dei tempi.

<sup>1)</sup> ARMANDO LODOLINI, *Origine e attività del Laboratorio di Restauro presso l'Archivio Centrale dello Stato*, in *Miscellanea di scritti in memoria di Alfonso Gallo*, Firenze, Olschki, 1956.

<sup>2)</sup> Lo stanziamento diminuì a lire 6.000 nel bilancio 1918-19; a 1.440 in quello 1919-20 fino al 1927 e a 1.000 dal 1931-32 al 1939-40.

<sup>3)</sup> « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 1, 1955.



Nulla dispone, ad esempio, sugli Archivi ecclesiastici (a parte il cenno nell'art. 73). Del resto tutta la legislazione fino ai giorni nostri era incerta. Perfino la devoluzione del materiale archivistico appartenente alle Corporazioni religiose soppresse era stata considerata a beneficio delle biblioteche o dei musei (R. D. 7 luglio 1866, n. 3036, articoli 18 e 24). Anche la legge 19 giugno 1872 n. 1402 (serie 2, a), che riguarda il patrimonio cospicuo di Roma, si limitava a indicare come luoghi di confluenza degli archivi le biblioteche e i musei, nonchè altri « Istituti laici », <sup>1)</sup> dizione in cui per fortuna poterono comprendersi gli Archivi di Stato, così poco conosciuti ed apprezzati da non essere meritevoli di esplicita menzione. E ancora nel 1919 (R. D. 2 ottobre 1919, n. 2074, art. 2) gli Archivi di Stato non erano tra gli Enti cui le Soprintendenze bibliografiche si interessavano per la destinazione delle raccolte comunque incamerate.

La disposizione del 2° comma dell'art. 64 del Regolamento 9 settembre 1902 secondo la quale biblioteche, musei, istituzioni varie governative dovevano cedere agli archivi il materiale archivistico di cui erano in possesso, scomparve nel « 1911 » benchè fosse compresa nelle bozze di questo. Fu proprio una deviazione dai chiari concetti posti dagli archivi toscani all'alba della formazione archivistica nazionale. <sup>2)</sup>

Nulla sulla preparazione del personale. Si levò solo una voce per sostenere la preparazione amministrativa degli archivari: e fu quella di Eugenio Casanova, il quale sostenne anche che tutti i funzionari direttivi passassero attraverso la funzione dell'economato.

Nulla sul materiale scrittorio. Tuttavia in seguito ad un voto del Congresso di Bruxelles <sup>3)</sup> di cui si fece eco con autorevoli scritti tecnici un funzionario degli archivi, Ermanno Loevinson, il ministro della Agricoltura, Luigi Luzzatti, provocò il R. D. 13 gennaio 1910, n. 46, sulla qualità, formato e provvista della carta da scrivere per le amministrazioni governative. Il quale restò lettera morta e senz'echi nel Regolamento 1911.

<sup>1)</sup> Relazione *Gli Archivi ecclesiastici* di FRANCO BARTOLONI al III Congresso naz. archivistico (Salerno, 13-16 settembre 1951), in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XII, nn. 1-3, 1952.

<sup>2)</sup> LEOPOLDO CASSESE, *Intorno al concetto di materiale archivistico e materiale bibliografico*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. IX, nn. 1-3, 1949, con l'interessante sviluppo della questione dai primordi al Panella.

<sup>3)</sup> EUGENIO CASANOVA, *Relazione a S. E. il Ministro della P. I. sui lavori del Congresso internazionale degli archivisti e dei bibliotecari tenutosi in Bruxelles nell'agosto 1910* (« Boll. Uff. del Ministero della P. I. », a. XXXVII, vol. II, n. 54-55, Roma 15-22 dicembre 1910).

Nulla sugli Ispettori onorari. Prima del 1911 la questione di costituire un corpo di ispettori onorari degli Archivi fu spesso sollevata; e inutilmente. Nella ipotesi che si dovesse creare un corpus di ispettori onorari degli Archivi, essi — si disse — avrebbero dovuto costare nulla allo Stato, avrebbero dovuto coadiuvare l'opera di vigilanza e controllo proprio delle Soprintendenze archivistiche, col segnalare ad esse quegli archivi o corpi di scritture storicamente importanti, che sussistessero in un dato territorio dello Stato, a chiunque appartenessero e con segnalare quelle che avessero corso il pericolo di andare disperse, vendute o distrutte per abbandono, disordine, o trafugate a fine di lucro.

Il concetto centrale sarebbe stato che le Soprintendenze potessero intervenire con prontezza, su segnalazione nonchè di privati cittadini, di persone meglio qualificate (archivisti a riposo, professori di storia, deputati di Storia Patria, esperti di paleografia, ecc.) investite della qualifica e delle attribuzioni di Ispettori onorari degli Archivi. L'idea avrebbe dovuto essere tradotta in pratico disegno di attuazione con ponderata motivazione. Occorreva pertanto conoscere: 1) se una tale situazione fosse nuova per l'Italia; 2) se vi fossero precedenti simili in altre Nazioni; 3) se tale idea fosse stata agitata nel passato e se ne ravvisasse ancora l'opportunità; 4) se riconosciutane l'opportunità, quale avrebbe potuto essere la figura giuridica dell'ispettore onorario archivistico nei suoi rapporti con lo Stato, con gli Enti territoriali, con gli altri Enti morali e con i privati; 5) infine, delineata la figura giuridica degli ispettori bibliografici onorari per le biblioteche nonchè dei monumenti, ecc. vedere in qual modo avrebbero potuto essere nominati anche per gli archivi, con simmetrica analogia. Dopo il 1911 si è formato un materiale di indagine interno e straniero che rende matura la soluzione. Interessante era la soluzione spagnola con un « patronato » dipendente dalla Direzione generale degli Archivi e Biblioteche e che è in sostanza un'associazione onoraria.

In Italia il voto per la istituzione degli Ispettori onorari faceva parte del problema della deficiente vigilanza (prima delle attuali leggi) sugli archivi di Enti locali e di privati cittadini. Formò assai spesso oggetto di gravi preoccupazioni e lamenti da parte di storici e archivisti: così, per citarne alcuni: C. P. *Archivi italiani*, in « Archivio storico italiano », to. XX, 1907, pp. 1-2; FRANCESCO BALDASSERONI, *Per i nostri Archivi*, in « Archivio storico italiano », 1912, p. 387; GIOVANNI VITTANI, *Comuni, Podestà e loro Archivi*, Orvieto, 1926, e *La Concezione Fascista dello Stato e gli Archivi*, 1926; FRANCESCO SALATA, *Per gli Archivi di Stato*, 1930, p. 26 seg.; ROBERTO RIDOLFI, *Gli Archivi argo-*

mento del giorno, in « Rivista degli Archivi toscani », 1931, p. 6; ROBERTO CESSI, *Per la riforma degli Archivi di Stato*, 1948, p. 11 e passim. Ma travalichiamo i nostri limiti di tempo pur citando autori che si rifanno dal passato.

Il Regolamento 1911, ricalcando quanto era già stato fissato in precedenti disposizioni di legge, circa i doveri spettanti ai Prefetti e ai Direttori di Archivio, conferma le norme per la salvaguardia del patrimonio storico nazionale, anche se in mano di enti locali e privati.

Oggi la questione si è spostata e risolta con l'istituzione delle Soprintendenze, veri corpi ispettivi sugli archivi non statali. Potrebbe riaffacciarsi per risolverne un'altra che avanza minacciosa per la deficienza del personale di ruolo.

Il relatore al Congresso archivistico di Modena (28-30 ottobre 1950) prof. Guido Manganelli, Soprintendente archivistico per la Lombardia, aveva posto soprattutto l'accento sulla necessità di un vivace e oculato intervento governativo, coadiuvato da tre elementi: a) la « coscienza archivistica », degli amministratori e dei funzionari dei Comuni; b) la collaborazione scientifico-tecnica delle Soprintendenze archivistiche, intesa senza alcun preconcetto fiscale e tanto meno vesatorio; c) la creazione di ispettori onorari o di commissioni locali di esperti, o appassionati o studiosi; o, quando fosse stato possibile, sezioni delle Deputazioni di Storia patria dei capoluoghi regionali.<sup>1)</sup> Situazione dunque, ancora simile a quella « 1911 ».

<sup>1)</sup> GUIDO MANGANELLI, *Archivi comunali*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. XI, n. 1, 1951.

### III.

#### VALIDITÀ DEL « 1911 »

Cerchiamo ora di affrontare il nostro compito più difficile: quello di seguire l'evoluzione subita dal Regolamento del 1911, resistendo, naturalmente, alla tentazione di scrutare nella vastissima bibliografia e nelle innumerevoli esperienze di cinquant'anni.

E per meglio ubbidire al fren dell'arte, procederemo lungo i principali articoli.

\* \* \*

ARTICOLI 1-50. GENERALITÀ. — I primi 50 articoli riguardano l'ordinamento degli archivi e del loro personale.

Fin dal 1857, si legge nel « Giornale storico degli Archivi toscani » (to. I<sup>o</sup>), che « i frutti della nostra istituzione (quella degli Archivi), saranno quei lavori di molta lena, a cui la vita nostra sarà appena bastevole, che renderanno palesi i tesori nascosti, agevoleranno agli egregi ingegni la via ardua della storia, la quale tutti sappiamo come non stia nei pochi fatti splendidi e rumorosi, ma sì nei minuti particolari, che rivelano l'intima vita di un popolo e servono al filosofo per le ultime deduzioni della scienza, che sono la scoperta del vero: inventari, indici e registi, ecco l'opera quotidiana dell'uomo che la natura e lo studio hanno chiamato a vivere negli Archivi... ».

E l'articolista conclude che la vita dell'archivista deve essere quasi una professione religiosa, quale se la erano imposta i Padri Maurini.

È questa, del resto, la tesi del Guasti, che definisce l'archivista « un erudito di una specie particolare che dal bibliografo allo storico, vuol giovare con tutte le sue fatiche, senza invadere la provincia di nessuno » e rassegnato ad essere come il famoso personaggio dantesco porta-lanterna.

E Gaspare Manzoni nel suo bel volume « Degli Archivi di Stato » (1898) dove si mostra pioniere e apostolo di un'auspicata rinascita degli archivi, addossa ai direttori di Archivi questa grave responsabilità di saper addomesticare, affezionare, ingranare i giovani in questi fondamentali lavori, « che sono gli strumenti del loro mestiere, le chiavi che aprono le porte dell'archivio ». E questo affinché si raggiunga lo scopo « non solo di conservare e ordinare il patrimonio delle antiche

scritture, bensì di tenerle in evidenza ed offrirlo alle più facili richieste degli interessati e degli studiosi » (p. 65).

L'archivario deve sentire il valore delle carte, che possono diventare documento vivente, storico e giuridico, atto di Stato e difesa del pubblico e privato interesse, fonte viva e sicura e inoppugnabile nella ricerca del vero.

« Se in tutti gli Archivi — continua il Manzoni (p. 96) — si trovasse tempo e personale in esuberanza per compilare in tal guisa gli indici delle vecchie carte archiviate, si avrebbe la soddisfazione e l'orgoglio di mettere in mostra, come in una vetrina, tutti i tesori dimenticati, inesplorati, nascosti ».

Il che il bilancio di cinquant'anni dimostra che si è fatto in modo certamente positivo.

\* \* \*

ARTICOLI 58-64. PREPARAZIONE. — Il regolamento fissa le nozioni della preparazione dell'archivario: paleografia, diplomatica, archivistica, araldica, numismatica e metrologia.<sup>1)</sup>

La paleografia non può non essere appannaggio della cultura dell'archivista, anzi archivario, anche se le scritture anteriori al secolo XVI siano dovunque relativamente scarse. Comunque il Regolamento si limitò a ricalcare gli schemi tradizionali, prettamente scolastici, ed a fornire una classificazione delle scritture oggi superata dalla dottrina.

La diplomatica, come quella che apre il passo all'archivistica, è disciplina indispensabile, perchè lega il documento alla cancelleria: « studiandone — scrive il Cencetti — la genesi e la formazione è, sostanzialmente, tutt'uno con la storiografia che è l'essenza dell'archivistica ».

Il Regolamento (e così purtroppo i provvedimenti posteriori) ha trascurato la diplomatica speciale, reputandone impossibile la conoscenza scolastica perchè lo studio di singole zone territoriali potrebbe assorbire la vita di un uomo (a proposito di chi sostiene la possibilità di facili trasferimenti del personale da un Archivio all'altro!). Non ha trascurato tuttavia la diplomatica pontificia, tesoro della cultura italiana,

<sup>1)</sup> GIORGIO CENCETTI, *La preparazione dell'archivista*, relazione del III Congresso nazionale archivistico (Salerno 9-13 settembre 1951), in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XII, nn. 1-3, gennaio-dicembre 1952.

Cfr. per un'indagine sull'evoluzione della preparazione culturale generale, attraverso un esame delle materie richieste nei concorsi di ammissione negli Archivi: ELIO LODOLINI, *Tendenze economico-giuridico-sociali negli studi storici per la preparazione archivistica*, ivi.

sparsa in numerosi archivi e modello dei documenti vescovili ed ecclesiastici in genere. Altro vasto interesse (ignorato dai regolamenti) è la diplomatica comunale che spesso forma intere serie di archivio e che oggi, con l'immenso progresso della vigilanza sui Comuni, è a stretto contatto con gli archivari di Stato. Con questi studi, con la diplomatica signorile, giudiziaria (a prescindere dalla privata), si salda l'archivistica come studio di magistrature e di serie organiche.

È questo il perno della preparazione che noi ereditiamo dal « 1911 » e dal successivo trattato del Casanova. È stata facile la critica al rigorismo del « metodo storico » e della « provenienza »: comunque facile dichiarare superata l'archivistica casanoviana che si basa sul regolamento « 1911 ». In realtà il trattato del Casanova è semplicemente « antecedente » ai mezzi tecnici moderni e agli sviluppi delle dottrine. È un antecedente così tenacemente ancorato alla tradizione e forse alle presenti necessità dell'ordinamento di un archivio e del suo andamento, che risulta difficile, ad esempio, abolire protocollo e rubriche.<sup>1)</sup>

Sarebbe apparso impossibile nel 1911 e al Casanova, quando i Ministeri erano una dozzina, supporre che l'ufficio « competente » non sarebbe stato il depositario del documento cercato, perchè oggi e più domani, un provvedimento è emanazione di un complesso di servizi, sui quali si proietta anche la ragione politica.

« 1911 » e Casanova non pensarono di trasportare fuori delle strettoie della piccola scuola del tempo, l'allora Archivio del Regno. Ma valga il glorioso precedente a spronare la preparazione della nuova archivistica che trova il suo campo d'azione negli archivi moderni<sup>2)</sup> dal Centrale (che presto riceverà tanto slancio da essere chiamato nazionale) ai prefettizi e locali in genere. Non poterono pensare alla tecnica del microfilm e alle sue impensate applicazioni; non sospettarono prossimo il conflitto tra il nostro storicismo latino (e germanico) e l'enorme complessità tecnica ed empirica della « documentazione » anglossassone. Ebbero però in sé una forza poderosa che dava la vita vera agli archivi ed ha lasciato tracce indelebili in noi e nell'estero: « il senso della storia ».

Chi lo possiede può anche restare nel piccolo programma del 1911 e salire ugualmente nelle alte sfere dell'archivistica ed avere battesimo, rango e dignità di storico.

<sup>1)</sup> L'ho tentato nella mia direzione dell'Archivio Centrale dello Stato, sostituendo il protocollo con uno schedario perpetuo di cui ho dato notizia in un volume elementare e destinato proprio agli archivisti amministrativi (Roma, Scienza, 1954 e 1960). Ma è stato solo un tentativo.

<sup>2)</sup> LEOPOLDO SANDRI, *Gli archivi moderni* (cit. più avanti).

Nel 1911 è stata introdotta nelle prove per l'immissione in carriera l'esame di storia del diritto italiano, specie per il diritto pubblico, quasi perfezionamento specifico delle discipline storiche: per arrivare oggi, di fatto, alla storia delle istituzioni che è un aspetto dell'archivistica speciale. Non dimentichiamo che il programma 1911 si ferma all'archivistica generale.

Tuttavia sulla questione della « preparazione » si accese, proprio in seguito al « 1911 », una vivace polemica tra il 1915-18 nella quale si trovano tutti i presupposti delle discussioni odierne.<sup>1)</sup> Per queste rimando alla citata relazione di Giorgio Cencetti e tra i giovani archivari, a Salvatore Carbone: *Per una scuola nazionale degli Archivi di Stato* (in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 3, settembre-dicembre 1950).

Sulla stessa questione si apre oggi un vastissimo orizzonte con lo sviluppo dato alle Scuole. Anche l'importanza delle scuole locali è stata ampiamente riconosciuta dal III Congresso nazionale archivistico (Salerno 13-16 settembre 1951), insieme con la necessità, secondo alcuni di una scuola unica superiore nazionale con funzioni di corso di perfezionamento (interventi di Salvatore Carbone, di Antonio Caldarè, di Gaetano Ramacciotti).<sup>2)</sup>

Il Marzi fu tra i primi a impiantare — nella scuola — una diplomatica delle cancellerie dei Comuni, delle segreterie dei Principati, ecc. Era stato il suggerimento del Paoli. Mancava ancora l'archivistica, specie quella che ha attinenza col suo materiale moderno, così prevalente negli archivi.<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Della polemica il Cencetti (rel. cit.) indica principali attori: G. VITTANI, *Il momento attuale e le scuole degli Archivi di Stato*, in « Annuario del R. Archivio di Stato di Milano » 1916, pp. 87-108; ID., *La formazione dell'archivista*, ivi, 1917, pp. 75-102; ID., *Le scuole degli Archivi di Stato*, in « Gli Archivi italiani » a. V, 1918, pp. 99-100; A. PANELLA, *Le scuole degli Archivi di Stato*, ivi, V, pp. 44-71; A. D'AMIA, *L'insegnamento della paleografia e gli Archivi di Stato*, ivi, III, pp. 247-255; E. CASANOVA, ivi, pp. 260-261, V, 1918, pp. 47-48; ID., *Sulla preparazione amministrativa degli Archivistici*, ivi, VIII, 1921, pp. 42-48.

<sup>2)</sup> Cronaca del Congresso, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XII, nn. 1-3, gennaio-dicembre 1952.

<sup>3)</sup> Giustamente a questo proposito scriveva ANTONIO PANELLA (*Le scuole degli Archivi di Stato*, in « Gli Archivi italiani », a. V, n. 2, 1918, pp. 55-71, poi ripubblicato in: ANTONIO PANELLA, *Scritti archivistici*, a cura di ARNALDO D'ADDARIO, Roma, 1955: « Pubblicazioni degli Archivi di Stato », vol. XIX):

« I nostri archivi non sono più quelli di una volta. Mentre il materiale antico non richiede più le cure e i lavori che la maggioranza, se non la totalità, degli impiegati, dovevano dedicarvi, si è venuta accumulando una mole ingente di materiale moderno che assorbe quasi tutte le forze disponibili ».

Già Pasquale Villari aveva notato che in ogni Archivio sarebbe bastato un solo impiegato esperto nelle dottrine paleografiche e diplomatiche!

Il « 1911 » segna proprio un trapasso in questa situazione degli archivi aprendo la porta a nuovi vasti versamenti dell'epoca moderna (cioè dal secolo XVI); ma il Regolamento non ha avuto il merito di avvertirlo.

Sempre sotto l'egida del « 1911 » le Scuole archivistiche di paleografia furono 9 con 150 alunni (esclusi gli uditori, circa 30). Le Scuole in forza nel « 1911 » perdettero il carattere di scuole interne, dirette alla sola preparazione pratica dei funzionari dei rispettivi Archivi e rilasciarono un vero titolo professionale non solo per le promozioni, ma anche per il conferimento degli uffici di archivista provinciale di Stato e di conservatore di Archivio notarile.

Ciò fu confermato dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89<sup>1)</sup> ed è alla fonte dell'attuale vasto riordinamento.

\* \* \*

ARTICOLI 65 E 76. DEMANIALITÀ. — Dagli articoli 65, 76 discende tutta la teoria sulla demanialità degli atti di archivio.

Posizione apparentemente chiara e ineccepibile, contro cui insorse la tesi che dovessero ritenersi demaniali soltanto gli « atti dello Stato » introdotti negli Archivi e non quelli comunque in questi conservati. Rimandiamo a quanto dicemmo sul Casanova.

E c'è voluta una lenta formazione della dottrina per arrivare alle pacifiche conclusioni oggi vigenti,<sup>2)</sup> anche in base al Codice Civile 1942 che le raccolse proprio per merito degli archivari.

\* \* \*

ART. 67. ATTI PRIVATI. — L'art. 67 si riferisce ai casi di archivi privati o di archivi di enti pubblici non statali venuti in possesso dello Stato, per acquisto, dono, deposito.

<sup>1)</sup> Queste posizioni delle scuole suggerì al Vittani (« Annuario del Regio Archivio di Stato di Milano », 1916) di proporre di farne scuole complementari dell'Università, senza perdere la propria autonomia.

<sup>2)</sup> La soluzione teorica della demanialità si può dire iniziata all'indomani del « 1911 » dalla famosa causa per la revindica da parte del Governo italiano dell'archivio Medici-Tornaquinci posto in vendita a Londra (Cfr. la bellissima memoria di EUGENIO CASANOVA, *La causa per l'archivio Medici-Tornaquinci*, in « Gli Archivi italiani » a. VI, fasc. 2, 1919).

Lo Stato li possiede a titolo privato: si potrebbe dire con rapporto giuridico quindi, di diritto privato, perfettamente ammissibile secondo la dottrina giuridica italiana. Perciò questo tipo di scritture rientrebbe fra i beni patrimoniali e non fra i demaniali. Il coordinamento fra il « 1911 » e l'art. 822 del C. C. del 1942 che dichiara demaniali « le raccolte degli archivi », è dunque da istituire con prudenza.<sup>1)</sup>

\* \* \*

ARTICOLI 68-70 E 74. SCARTI. — Le norme per le eliminazioni delle scritture inutili, di cui agli articoli 68, 69, 70, 74 del « 1911 » furono così razionali che non richiesero nei decenni successivi modificazioni di rilievo.<sup>2)</sup> Ma, almeno, tra le proposte, sia lecito ricordare il sistema di una stretta collaborazione tra Archivio Centrale dello Stato e archivi ministeriali, con la mira di risolvere quasi radicalmente la questione « scarti », <sup>3)</sup> almeno al centro.

La validità delle norme è ancora in vigore. Nella relazione del 1957 della Direzione Generale dell'Amministrazione Civile sull'attività dell'Ufficio Centrale degli Archivi di Stato <sup>4)</sup> è notato: « Allo stato attuale della legislazione, la cui struttura essenziale in materia di scarto risale al 1911, ... ». Lo stesso cenno è nella relazione della Direzione Generale predetta pel biennio 1958-1959, già citata.

Prima del « 1911 » si occuparono degli scarti, <sup>5)</sup> il R. D. 26 marzo 1874, n. 1861; il R. D. 27 maggio 1875, n. 2552; il R. D. 25 gennaio

<sup>1)</sup> Però con un passo ulteriore avanti, già la legge del 1939 (22 dicembre) allargò il concetto della demanialità anche agli atti immessi negli archivi statali « in virtù di altre leggi o perchè abbiano importanza storica e scientifica riconosciuta ».

<sup>2)</sup> Ne fa ampia e ragionata menzione LUIGI ANTONIO PAGANO in *Note sulle eliminazioni degli atti d'archivio d'inutile conservazione* in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 2, maggio-agosto 1955.

Cfr. anche EUGENIO CASANOVA, *Archivistica*, cit., p. 171 e, anteriormente al 1911, PIETRO TADDEI, *L'Archivista*, Milano, 1906, p. 424.

<sup>3)</sup> ARMANDO LODOLINI, *L'Archivio Centrale dello Stato e gli archivi delle Amministrazioni centrali*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. IX, n. 1-3, gennaio-dicembre 1949; ID., *L'Archivio Centrale dello Stato nel quadro della riforma della Pubblica Amministrazione*, in « L'Organizzazione tecnica della Pubblica Amministrazione », a. I., n. 3, Roma, luglio-settembre 1954.

Cfr. LEOPOLDO SANDRI, *Archivi moderni*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. X, n. 1-2, gennaio-agosto 1950.

Cfr. ELIO LODOLINI, *Rapporti fra gli Archivi di Stato e gli archivi delle Amministrazioni statali*, in « La scienza e la tecnica dell'organizzazione nella Pubblica Amministrazione », a. V, n. 3, Milano, luglio-settembre 1958.

<sup>4)</sup> In « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVIII, n. 1, gennaio-aprile 1958.

<sup>5)</sup> Mi è di guida la *Legislazione sugli Archivi di Stato* del Ministero dell'Interno, Roma, 1954.

1900, n. 35; il R. D. 6 maggio 1906, n. 219; il R. D. 22 novembre 1908, n. 693; il R. D. 7 settembre 1910, n. 682; la legge 20 marzo 1911, n. 445, tutti intesi alla conservazione del materiale cartaceo d'interesse archivistico (amministrativo, giuridico, storico, letterario e scientifico), che comprende tutto ciò che è pregio della civiltà umana conservare.

Il « 1911 » fu pure la prima grande remora agli scarti inconsulti. Il Casanova nella relazione citata, ricorda — senza precisare i nomi — un intendente di finanza che liquidò tutti i catasti antichi della sua provincia; un presidente di Corte d'Appello che fece altrettanto con 60.000 processi penali, e le varie Amministrazioni che ogni triennio mandavano al macero tutto il loro archivio. L'art. 74 del Regolamento 9 settembre 1902, n. 445 concedeva loro, sostanzialmente, tale facoltà; e appena le amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'Interno ammettevano un funzionario archivistico all'esame delle scritture ritenute inutili. Era grazia, per tutti, se sottoponevano gli elenchi di esse alla competente direzione di Archivio di Stato.

L'art. 69 del Regolamento 1911 capovolse, com'è noto, la situazione; e stabilì un nuovo concetto giuridico dell'Archivio di Stato, che non fu più un organo del Ministero dell'Interno, ma un organo che estendeva la sua azione su tutti gli archivi ministeriali.

E sarebbe interessante la cronaca delle riluttanze molto diffuse ad applicare la grande innovazione.

Di ogni disposizione regolamentare bisognerebbe (e si può) risalire ad un principio scientifico. Ad esempio il Cassese <sup>1)</sup> ricorda che Letterio Briguglio pone a base del problema degli scarti « la consapevolezza critica capace di conferire ai *soggetti pubblici* il senso preciso e responsabile del loro operare in un presente che sarà storico ».

I principi servono proprio a definire l'archivio.

Chi, meglio di ogni altro, ha esaminato la questione degli scarti, è stato nella fase attuale della legislazione Antonino Lombardo, <sup>2)</sup> dal punto di vista scientifico, regolamentare (amministrativo) e perfino psicologico. Egli spiega il largo posto dato dal « 1911 » agli scarti che raccoglie le disposizioni dal 1875 al 1902, con lo stato di necessità in cui si trovavano le innumerevoli amministrazioni di liberarsi da carte

<sup>1)</sup> In *Introduzione allo studio dell'Archivistica*, Roma, 1959, p. 18.

<sup>2)</sup> ANTONINO LOMBARDO, *Il problema dello scarto degli atti di archivio*, in « Rassegna degli Archivi di Stato » a. XV, n. 3, settembre-dicembre 1955, p. 300, con gli ampi riferimenti, (Relazione presentata al Congresso nazionale archivistico di Udine, ottobre 1955). Tutta la materia formò oggetto di una relazione al Congresso internazionale di Firenze 25-29 settembre 1956. Vedine gli atti nella « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVI, n. 3, settembre-dicembre 1956.

reputate inutili. Ma, nota argutamente il Lombardo, la questione non riguardava gli archivi, ma chi aveva bisogno di spazio: era perciò una questione finanziaria.

Il Lombardo sembra propendere per la dottrina rigorista, che nega addirittura lo scarto: e riconduce il problema sotto quello generale dell'ordinamento: ciò che è diventato materiale storico, sia intangibile.<sup>1)</sup> Non ostante la severa disamina della prassi in uso, il L. non chiede però una nuova legge.

\* \* \*

ART. 68. ORDINAMENTI. — Ezio Sebastiani il noto autore dello studio sulla natura giuridica degli Archivi di Stato<sup>2)</sup> lamentò, nel 1904, che il Regolamento del 1902 non avesse provveduto a sufficienza a dare norme per l'ordinamento degli Archivi.

La stessa deplorazione avrebbe ripetuto per il Regolamento del 1911 che non si discosta da quello: o per la legge del 1939.

La deplorazione non ha ragione d'essere perchè il riferimento al metodo storico è sufficiente a dare l'indirizzo migliore a tutti i responsabili. E la desiderata uniformità auspicata dal Sebastiani avrebbe prodotto capolavori di pedanteria o confusioni o difficoltà insormontabili o malamente superate.<sup>3)</sup>

Antonio Panella<sup>4)</sup> propose piuttosto (e si continua a proporre) una nomenclatura unica e precisa: e questo aiuterebbe certo a capire meglio tutti gli ordinamenti e perfino gli atti che li riguardano: indici, repertori, ecc.

Il metodo archivistico tende ad un fine: comprendere indagando (Droysen).<sup>5)</sup>

<sup>1)</sup> Se le Amministrazioni hanno ancora bisogno di cercarvi precedenti, il materiale è attuale, non storico (Lombardo) e non va versato.

<sup>2)</sup> EZIO SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica gli Archivi di Stato in Italia*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche », vol. 37, fasc. 1-4, Torino, Bocca 1904.

<sup>3)</sup> Tuttavia nel 1911, gli archivisti potevano utilizzare il buon manuale di MULLER, FEITH, FRUIN, *Ordinamento e inventario degli archivi*, nell'ottima traduzione di BONELLI e VITTANI (Torino 1908); ma non trovarvi nulla di meglio del principio italiano.

<sup>4)</sup> ANTONIO PANELLA, *Come ordinare gli archivi*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. VIII, n. 1, gennaio-aprile 1948, p. 16.

<sup>5)</sup> Lo ricorda B. CARLO DE FREDE, *Storicismo ed erudizione*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. IX, nn. 1-3, gennaio-dicembre 1949.

Mentre le disposizioni del 1875 e del 1902 salvavano l'unità dei fondi archivistici provenienti dai dicasteri centrali degli Stati preunitari stabilendo le sezioni solo per gli atti degli uffici periferici, il « 1911 » prescrisse la ripartizione nelle tre sezioni giudiziaria, amministrativa e notarile per tutti gli atti archivistici, centrali o periferici che fossero; pur riferendosi ai fondi non ancora versati negli archivi e che erano, specie alla data 1911, moltissimi: e già si prevedeva l'istituzione di un Archivio in ogni capoluogo di provincia.

Tutte considerazioni di cui, però, il legislatore non sembrò allora aver tenuto conto.<sup>1)</sup>

Oggi una dottrina ritiene impropria la distinzione in tre sezioni che non garantisce ciò che pretende di salvare: il fondo archivistico originario, il metodo storico.

Recentemente Aldo Spagnuolo<sup>2)</sup> ha ripreso il tema mantenendosi su un terreno pratico: « Sarebbe opportuno... — scrive — soffermarsi alquanto sul significato del tanto criticato art. 68 del Regolamento degli Archivi di Stato del 1911, in rapporto ai principi del raggruppamento in sezioni ». Egli prende lo spunto dal principio della « libertà » da me sostenuto<sup>3)</sup> per tracciare un binario al metodo archivistico; con un'acuta critica sia alle tradizionali suddivisioni che abbiamo chiamato « liberali », sia ad alcuni esempi illustri come quello offerto da Antonio Panella per l'Archivio dell'Aquila. Acuti e probanti i suoi riferimenti ad Antonino Lombardo, a Giuliana Giannelli, allo stesso Panella. La conclusione è che il termine « sezione » del « 1911 » è insufficiente ed equivoco: e così settore o categoria, ecc. Raggruppare (ordinare) secondo la natura dei fondi, o la natura degli atti? Il « 1911 » non dà lumi sufficienti e lo Spagnuolo può opporgli un suo elaborato e interessante sistema frutto evidentemente della libertà.

<sup>1)</sup> Secondo ELIO LODOLINI, *Nota sul « metodo storico » e sui primi due commi dell'art. 68 del Regolamento per gli Archivi di Stato*, in « Archivi », a. XXV, n. 4, Roma, 1958, il legislatore liberale non poté sottrarsi al fascino della tripartizione dei pubblici poteri istituita dal Montesquieu. Allo stesso modo si può dire che l'enciclopedismo aveva portato precedentemente i teorici degli archivi a immaginare le ripartizioni per materia. Sarebbe stato troppo pretendere che i redattori del 1911 avessero avuto coscienza dell'origine delle proprie deliberazioni.

<sup>2)</sup> ALDO SPAGNUOLO, *Note per l'ordinamento di un archivio generale*, in « Rassegna degli Archivi di Stato » a. XX, n. 1, gennaio-aprile 1960.

<sup>3)</sup> ARMANDO LODOLINI, *Metodo e stile nelle pubblicazioni degli Archivi di Stato in Studi in onore di R. Filangeri*, vol. III, Napoli 1959, p. 893. Veramente la mia « libertà » riguarda il modo di compilare le pubblicazioni, non gli ordinamenti interni. Vedi del resto il mio *L'Archivio di Stato di Roma*, cit., raggruppato secondo miei criteri idealmente.

Di questa libertà sono anch'io convinto assertore; comunque l'art. 68 è la codificazione più importante nel Regolamento del 1911: essa stabilisce che gli ordinamenti degli archivi vanno eseguiti secondo il metodo storico, quello che il Cencetti chiamò senz'altro metodo archivistico.<sup>1)</sup> È possibile nella vita legislativa archivistica, trovare i passaggi che hanno condotto all'art. 68,<sup>2)</sup> il cui principio era consacrato dal 1875 col R. D. 27 maggio n. 2552 il quale all'art. 7 aveva prescritto: « gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti ». I nostri padri non avrebbero potuto essere più chiari. Le stesse norme furono ripetute nell'art. 65 del Regolamento 9 settembre 1902, n. 445 e travasate nel 68 del 1911. In questo si completano con l'art. 44 che prescrive ai direttori di provvedere « all'ordinamento degli atti di archivio mantenendo nella loro integrità le serie, ricostituendole se, posteriormente alla loro forma originaria, furono alterate » e con il divieto, art. 50, per gli archivari, di « alterare l'ordine dei documenti dalle serie originarie dei singoli uffici per farne collezioni speciali o istituire arbitrari riordinamenti in opposizione all'art. 68 ».

C'era poco da ispirarsi ai regolamenti vigenti. Nel paragrafo dedicato all'Italia del *Guide International des Archives*<sup>3)</sup> si riconosce a firma di Casanova, che « les Reglements officiels ne font que toucher en passant la question de la redaction des inventaires, index, etc. ».

L'argomento (art. 68) porterebbe a parlare degli inventari.

Non è qui possibile fare la storia degli inventari analitici di cui alle citate circolari; ispirate a norme sempre esistite negli archivi italiani.

Bisognava però mettere fine ad abusi precedenti o meglio fissare e assicurare la custodia dei cimeli e delle scritture sciolte, delle corrispondenze, pergamene, ecc. Siamo proprio all'alba di una nuova attività. Fu risolta perfino la questione della timbratura o *estampillage* che era — ed è — di portata internazionale.

<sup>1)</sup> GIORGIO CENCETTI, *Sul fondamento teorico della dottrina archivistica*, in « Archivi », s. II, a. VI, fasc. I, Roma, 1939, pp. 7-13.

<sup>2)</sup> ELIO LODOLINI, *Nota sul metodo storico e sui primi due commi dell'art. 68*, ecc., cit.

<sup>3)</sup> SOCIÉTÉ DES NATIONS, Institut de Coopération Intellectuelle, Roma-Parigi, Biblioteca d'Arte Editrice (di Mario Recchi).

\* \* \*

ART. 70. VERSAMENTI. — L'altra vitale funzione degli Archivi, quella di ricevere i *versamenti* (art. 70) fu ispirata al principio dell'utilità che le scritture di ogni provenienza amministrativa fossero concentrate in un unico istituto che assurgeva ad altissimo valore giuridico per lo Stato e ad un concetto profondamente civile per tutti i cittadini. Quest'unico istituto che apparve così al tempo stesso politico e scientifico è l'Archivio di Stato.

Ma l'istituto è anche edificio. È da ricordare, di questo tempo, il voto della seconda sezione del Congresso di Bruxelles 1910 sulla questione XI, per consentire ai bibliotecari (e agli archivisti) il diritto di esaminare i progetti edilizi e modificarli.

Sotto il nuovo regolamento si eseguirono 79.470 ricerche di cui 25.507 per oggetto di studio da parte di 2.049 studiosi.<sup>1)</sup>

\* \* \*

L'ART. 71. I PRIVATI. — L'art. 71, ammettendo i depositi volontari o doni di archivi privati, è all'origine della vasta applicazione del principio dell'interferenza dello Stato negli archivi privati, che è una delle basi della legge del 1939 che però, quanto a depositi, si occupa solo del *deposito obbligatorio*.

Chiarisce il Saladino:<sup>2)</sup> « Che il legislatore nella formulazione di tale articolo abbia tenuto presente la figura contrattuale di preta natura privata descritta nel codice civile del 1865 e successivamente ripresa nel nuovo Codice del 1942 è dimostrato sia dal ricorso al nome di deposito volontario, tratto di peso dal Codice del 1865, sia dal fatto che il medesimo art. 71 tratta di altra figura giuridica di diritto civile, vale a dire il dono ».

Il Casanova ha spinto alle estreme conseguenze i postulati dell'art. 71, asserendo che i diritti dello Stato sugli archivi depositati sono illimitati: che questi assumono gli stessi caratteri della pubblicità, che non si perderebbero neppure con la restituzione al depositante: comunque il deposito diventerebbe irrevocabile.

Il Saladino (op. cit.) è contrario alla tesi e propone di modificare la figura del deposito in quella del comodato e pone rettamente il problema su un terreno pratico. Il tema va completato con le risultanze

<sup>1)</sup> Leggere per confronto i dati della relazione 1952, citata.

<sup>2)</sup> ANTONIO SALADINO, *Gli archivi privati*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 3, settembre-dicembre 1955, p. 295.

del III Congresso archivistico internazionale (Firenze, 1956): vedine gli atti nella « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XVII, n. 3, settembre 1956, con interventi di Filangeri, Elio Lodolini, Saladino, Speranza, Lombardo.<sup>1)</sup>

\* \* \*

ART. 73. GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI. — La disposizione dell'art. 73 sugli archivi ecclesiastici ha dato luogo a vivaci discussioni dopo il Concordato del 1929.<sup>2)</sup> Secondo la Cantucci Giannelli è valida ancora per gli Enti ecclesiastici che non abbiano scopi di religione o di culto. E sembra giudizio esatto. Dello stesso problema con riferimento all'art. 73, si è occupato efficacemente Mario Luzzatto.<sup>3)</sup>

La parola più alta e dotta in materia era stata detta da Franco Bartoloni al Congresso archivistico di Salerno (cit).

La preoccupazione sulla deficiente vigilanza era da tempo oggetto di lamentele e di proposte, connesse con il problema sempre insoluto di nominare ispettori onorari che non sarebbero costati nulla allo Stato (e non costerebbero) come abbiamo ripetuto più sopra.

\* \* \*

ARTICOLI 73-74. VIGILANZA. — Il Regolamento non poteva non occuparsi della vigilanza (articoli 73-74) sulla quale aveva dato ottime prescrizioni il Regolamento del 1902 (art. 69). Il « 1911 » aggiunse agli istituti dipendenti dalle province, dai comuni e dagli enti morali sottoposti a vigilanza, la formula « a qualunque dicastero siano soggetti ».

<sup>1)</sup> Ed anche con un ricordo. Pietro Fedele, nel XXII Congresso di storia del Risorgimento svoltosi a Cagliari nel 1934 (vedi atti nella « Rassegna storica del Risorgimento »), illustrava la questione degli archivi privati solo dal punto di vista storico e riandava ad un evento del nostro 1911: « Quando nel « 1911 », l'On. Luzzatti annunciò alla Camera dei Deputati che fra le leggi da discutere ve n'era una sugli archivi, promossa e caldeggiata da un uomo che tutta Italia onora (ed alludeva a Pasquale Villari), l'annuncio fu accolto dal mormorio dell'Assemblea. Era proprio il caso di occuparsi di una questione che non interessava se non pochi studiosi? E la legge non fu discussa, nè finora si è avuta quella legge preconizzata dal Cantelli fin dal 1875 per un definitivo ordinamento degli Archivi italiani ». Questa relazione del Fedele (la situazione del 1934 non era troppo dissimile da quella del 1911; c'era stata solo la proposta Panella di chiamare « domestici » gli archivi privati) va comunque non dimenticata nella bibliografia sugli archivi privati. Essa prova tra l'altro lo stretto collegamento tra gli Archivi di Stato e l'Istituto di Storia del Risorgimento, ormai tradizionale, specie *consule* A. M. Ghisalberti.

<sup>2)</sup> Cfr. GIULIANA CANTUCCI GIANNELLI, *La condizione giuridica degli archivi ecclesiastici nel diritto dello Stato in Italia*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XIX, n. 1, gennaio-aprile 1959.

<sup>3)</sup> MARIO LUZZATTO, *La legislazione sugli Archivi ecclesiastici*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XX, n. 1, gennaio-aprile 1960.

L'art. 74 precisò che gli scarti relativi dovevano essere deliberati dai Consigli provinciali, comunali e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, approvati dai Prefetti su nulla osta dei Direttori di Archivio competenti per territorio.

Gli archivi degli enti suddetti dovevano essere tenuti in ordine e i relativi inventari consegnarsi in copia all'Archivio competente per territorio e all'Archivio di Stato di Roma (dove doveva leggersi « del Regno »).

La dizione « ente morale » era quanto mai vaga. Comunque non si distinguevano le persone giuridiche pubbliche dalle private;<sup>1)</sup> e gli articoli sia del « 1902 » che del « 1911 » ebbero scarsa applicazione.

\* \* \*

ART. 76. ATTI DI STATO. — L'art. 76 parla di « atti di Stato » senza definirli. Benchè nella legislazione precedente essi corrispondano ad atti dei Dicasteri centrali dei governi cessati, col « 1911 » il loro significato è quello di atti e scritture pertinenti allo Stato, messi in essere da un organo dello Stato, per un fine pubblico o anche privato. È però da riconoscere la persistente incertezza, naturalmente sul piano pratico, della definizione.<sup>2)</sup>

\* \* \*

ARTICOLI 77-82. PUBBLICITÀ. — Circa le pubblicazioni degli archivisti già dicemmo da principio della necessità (art. 50) che anche gli impiegati fossero autorizzati a proprie ricerche e pubblicazioni, e vedemmo i due criteri: il rigorista e il liberale.

D'importanza decisiva — per l'unità del servizio archivistico — è l'art. 82 sulla pubblicità degli atti: « le disposizioni dei precedenti articoli 77-80 sono applicabili agli archivi di deposito delle Amministrazioni governative centrali e provinciali, e, in quanto sia possibile, anche ai rispettivi archivi correnti ».

<sup>1)</sup> Cfr. ANGELO CARUSO, *Gli Archivi degli enti pubblici minori*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. X., n. 1-2 gennaio-agosto 1950.

Per lo stato attuale della vigilanza, Cfr. ELIO LODOLINI, *Aspetti della vigilanza dello Stato sugli archivi degli enti pubblici non statali*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », a. XV, n. 2, maggio-agosto 1955. Il 2° paragrafo è intitolato « Alcuni precedenti storici 1871-1911 ». Il 1911 è sempre preso come una tappa raggiunta o di partenza.

<sup>2)</sup> LUIGI PROSDOCIMI, *Demianità e pubblicità dei documenti d'archivio*, in « Notizie degli Archivi di Stato » a. XII, n. 3, settembre-dicembre 1953, p. 130. La critica del Prosdocimi, che esula dai nostri termini di tempo, dimostra l'ampiezza dei problemi ereditati dal « 1911 ».



Già nello schema del « 1911 » sottoposto il 14 giugno al Ministero dell'Interno, s'era segnalato che taluni uffici governativi comunicavano liberamente agli studiosi documenti di carattere riservato, « ciò che potrebbe dar luogo a gravi inconvenienti specialmente nelle province nelle quali per la mancanza di Archivi di Stato o provinciali, ciascun ufficio conserva tutti i propri atti, compresi quelli di periodi politicamente assai importanti », e si riconosceva la scarsa efficacia della circolare 9 agosto 1908, n. 6.000-1, che però è la madre dell'art. 82 del Regolamento.

Il principio della pubblicità veniva così posto in termini precisi, dopo averne tanto discusso fin dalla circolare del Ministro Cantelli (uno degli *dei ex machina* degli Archivi) 27 maggio 1875, n. 2552.

Restava insoluta — come resta — la questione fondamentale: per il fatto di essere parte di un Archivio di Stato, i documenti sono pubblici *ex jure*?

Dovevano prevalere considerazioni pratiche soprattutto nei confronti di atti amministrativi e giudiziari. Comunque fu certamente un progresso — come tutto ciò che è ordine e chiarezza — che dopo il Regolamento 1911 e l'art. 82 non vi fosse più carta o ufficio regolato da norme diverse. <sup>1)</sup>

Certo il Regolamento non si preoccupa affatto degli interessi immediati che più importano al cittadino. E in questo tema della pubblicità — art. 78 — nulla riguarda che concerna le convenzioni fra privati, confinate nell'art. 80. Si tratta forse delle obbligazioni e dei diritti verso terzi, contemplati dal Codice Civile? No, perchè questi atti sono regolati dal Codice stesso, e da quello di Procedura Civile, mentre la materia degli archivi è di diritto pubblico. Sono le scritture di un privato, di una istituzione, di una famiglia, il regolamento delle quali si configura per la pubblicità come tutta la materia archivistica.

\* \* \*

ARTICOLI 83-86 E SEGG. COPIE. — Le norme che disciplinano il servizio delle copie sono contenute negli art. 83 e seguenti del Tit. III, capo III da mettere in relazione con le disposizioni sulla pubblicità degli atti.

« Gli Archivi di Stato — nota L. A. Pagano <sup>2)</sup> — assolvono il triplice compito di provvedere alla conservazione, ordinamento ed am-

<sup>1)</sup> Cfr. però anche il Regolamento 9 settembre 1902.

<sup>2)</sup> LUIGI ANTONIO PAGANO, *Osservazioni e proposte sul rilascio di copie di atti negli Archivi di Stato*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. XI, n. 2-3, maggio-dicembre 1951.

ministrazione ed utilizzazione delle scritture ivi concentrate ». In questa *utilizzazione* il Pagano trova la giustificazione del vitale servizio.

Le Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'articolo 83 possono evitare di chiedere copie, essendo consentita a loro beneficio l'estrazione temporanea dei documenti di cui debbono prendere visione o copia. Ma è un diritto subordinato ad una determinata procedura ed a molte cautele e al giudizio discrezionale del direttore che può invece inviare una copia autentica o autorizzare un funzionario dell'ufficio richiedente a studiare e copiare i documenti in Archivio.

La dizione dell'art. 83 sulle copie autentiche non ha dato luogo a dibattiti, mentre si è modificato l'art. 86 nel senso che può essere usata la dattilografia.

La prescrizione dell'art. 86 che le copie debbano essere eseguite esclusivamente da impiegati d'archivio, ha trasformato spesso gli Archivi in cancellerie giudiziarie!

Oggi la riproduzione fotografica ha profondamente innovato tutta la materia.

La faccenda delle copie di documenti nell'interesse del pubblico servizio, dette luogo a lunghe trattative col Ministero delle Finanze; basti dire che agli impiegati fu risparmiato il compito di fare più copie dello stesso esemplare, quando fosse stato necessario per produrle in giudizio.

\* \* \*

ARTICOLI 84, 91, 105-107. RICERCHE. — Le osservazioni degli articoli 84, 91, 93, 107 sulle ricerche permesse ai cittadini e in particolare agli studiosi poterono valersi di una casistica pluridecennale. <sup>1)</sup>

Colpì subito la differenza tra l'opera che l'Archivio presta alle Amministrazioni, intrecciandosi con quella di tutto l'organismo statale, e il rapporto con i privati, costituendosi in organo « esterno » dello Stato e consentendo ai direttori d'archivio la sola autonomia dall'accentramento così accentuato dell'Amministrazione archivistica. <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> FERDINANDO RODRIGUEZ, *Note agli art. 84 e 91 del R. 2 ottobre 1911, n. 1163*, in « Gli Archivi italiani », a. II, n. 1, gennaio-febbraio 1915, pp. 1-16.

<sup>2)</sup> Il carattere di stretta e inevitabile dipendenza dal Ministero si rileva facilmente dagli articoli 1, 48, 61, 64, 66, 69, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 105, 111. Più stretta ancora però era la dipendenza dei Direttori di Biblioteche dal Ministero della P. I., secondo l'art. 130 del Reg. 24 ottobre 1907, n. 733, che imponeva di riferire al Ministero i casi gravi di mancanze disciplinari degli utenti delle Biblioteche.

Si profilava così la duplice figura dell'Archivio di Stato: d'istituto amministrativo e d'istituto storico, dando luogo a due visuali della sua funzione che non si sono ancora fuse del tutto e che sono all'origine delle due correnti: una che vuole il vertice dell'appartenenza al Ministero dell'Interno, l'altra che lo vuole alla Pubblica Istruzione.

Entrambe però gradirebbero l'elevazione dell'Ufficio Centrale a Direzione Generale.

Era in gioco la possibilità di stabilire gli scopi degli Archivi di Stato: il primo dei quali, quello di essere un organo interno della Pubblica Amministrazione, è piuttosto implicito che ammesso dal Regolamento. Deriva dalla stessa natura e pertinenza dei fondi accolti negli archivi, atti di Stato o di proprietà dello Stato: e infatti l'art. 93 parifica la condizione dello Stato a quella dei proprietari dei fondi liberamente dati in deposito.

Nè da questa limitata concezione può dirsi che si siano fatti molti passi avanti. Passi che dovrebbero condurre al concentramento di veramente tutti gli archivi della Pubblica Amministrazione nell'Archivio di Stato, in un unico servizio del ramo dell'attività statale,<sup>1)</sup> rispecchiato da una legge organica: e il Regolamento « 1911 » non era davvero da tanto. Il quale conferì invece una straordinaria importanza al rapporto con i privati costruendo una non facile impalcatura d'interessi e di diritti dei singoli verso l'Amministrazione. E si scende fino ai particolari, col famoso divieto di appoggiare (sic) calamaio e penna sui documenti.

Si svolse una elegante quanto accademica disputa sul potere dei direttori di archivio verso i cittadini nell'infelice abbinamento dell'art. 93; se fosse disciplinare o di polizia,<sup>2)</sup> senza accorgersi che si trattava semplicemente di regolare il contenuto della pretesa dei singoli; regolamento affidato all'« autonomia » direttoriale.

Non si può parlare di un diritto subiettivo alle prestazioni dell'art. 91. La stessa qualifica di « studioso » che non corrisponde (e non lo chiede) ad alcun titolo di studio e che è genericamente applicabile a tutti, afferisce chiaramente ad una facoltà o diritto obbiettivo.

Nei poteri dati alle Direzioni si consentono anche mezzi di difesa per i colpiti dai loro provvedimenti, mentre le pene sono graduate in « sospensione », « revoca della concessione », « ritiro temporaneo », e « ritiro perpetuo » del permesso di frequentare la sala di studio.

<sup>1)</sup> Gli archivi che vivono di vita propria sono militari, diplomatici, storici, politici. Archivi « particolari » esistono però anche negli ordinamenti stranieri.

<sup>2)</sup> Potere di polizia che si afferma nella tutela dei fondi messi a disposizione degli studiosi e a garanzia del fine obbiettivo generale di cui l'amministrazione si preoccupa.

Infine è da osservare che il rinnovo annuale della concessione significa che si nega un rapporto di continuità tra il pubblico e l'Amministrazione: e anche questo serve a definire il contenuto giuridico del rapporto temporaneo.

Certo non si possono qui seguire tutte le esegesi tentate da tante parti. Ad esempio Vincenzo Morelli si occupò di una sorprendente questione studiando gli articoli 86, 87, 89: si possono rilasciare certificati positivi? cioè si può dire che un documento *si trova* in Archivio?

E concluse per il sì.<sup>1)</sup>

\* \* \*

ART. 94. FRANCHIGIA. — L'art. 94 sulla franchigia dei diritti di archivio riuscì tutt'altro che chiaro, se parecchi anni dopo Nicola Barone poteva autorevolmente discettarne, preparando le soluzioni odierne.<sup>2)</sup>

\* \* \*

ART. 101. MISURE ANTINCENDI. — L'Italia aveva avuto la fortuna di non registrare incendi di Archivi di Stato prima del periodo bellico. Prima del 1911, ebbe nel 1863 l'incendio dell'archivio del Ministero delle Finanze a Torino, più tardi quello dell'Intendenza di Finanza di Napoli e nel 1924 l'incendio dell'archivio della Corte di Assise di Milano. Però nel 1904 l'incendio della Biblioteca Nazionale di Torino suscitò tali timori da promuovere l'istituzione di una commissione parlamentare per la protezione degli Archivi. L'on. Boselli e l'on. Blaserna dettarono nel giugno-luglio 1904 le norme precauzionali, delle quali il R. D. 2 ottobre 1911 tenne in parte conto. Conseguentemente furono fatti impianti e lavori di protezione in tutti gli archivi come nell'allegato n. 6 delle *Notizie sugli Archivi di Stato* di Angelo Pesce (1906).

« Temo assai che tutti quegli impianti non più riveduti siano ormai privi di valore ed inutili. Ne sarebbe necessaria una revisione generale e forse i pompieri dovrebbero fare annualmente palestra di alcuni loro esercizi gli archivi per impraticarsi dei locali », dice il Casanova.

<sup>1)</sup> VINCENZO MORELLI, *Circa il rilascio di certificati positivi*, in « Gli Archivi italiani », a. II, n. 3, maggio-giugno 1915.

<sup>2)</sup> NICOLA BARONE, *Intorno all'art. 94 del vigente regolamento*, in « Gli Archivi italiani », a. II, fasc. 4-5, luglio-ottobre 1915.

ARTICOLI 112-117. LABORATORIO DI RESTAURO. — La fondazione del Laboratorio di restauro presso l'Archivio del Regno, fu, insieme col Regolamento, l'atto più insigne del 1911. <sup>1)</sup>

Le prime tracce di un intervento restauratore da parte dello Stato moderno risalgono al 1908, a Pisa, dove in quell'Archivio di Stato fece le sue prove l'archivista della Real Casa di San Rossore Pier Ignazio Vottero, possessore di un proprio sistema col quale otteneva il consolidamento della fibra dei fogli deteriorati.

Il campo fu messo a rumore e molti, troppi, si abbandonarono a restauri, spesso più dannosi che utili. Il Ministero, allora, con circolare 22 ottobre 1908, n. 8900-22, nel rivolgere ai Direttori di Archivio speciali raccomandazioni perchè essi venissero limitati ai soli casi di assoluta ed imprescindibile necessità, adoperando le maggiori cautele possibili, chiese loro di inviare una precisa relazione sui criteri e sui processi usati nei restauri stessi e di formulare le proposte che ritenessero più opportune.

I Direttori degli Archivi di Mantova e di Venezia si manifestarono recisamente contrari ad ogni tentativo di restauro per evitare maggiori pregiudizi alla durata delle carte, ritenendo che alla migliore conservazione di quelle più deteriorate si dovesse provvedere secondo il metodo raccomandato dal Loher; cioè la cura... esterna. Altri, invece, con restrizioni di vario genere, consentivano nel concetto che i restauri si dovessero eseguire, ma non erano concordi nell'uso dell'uno piuttosto che di un altro processo.

Nello stesso 1908 fu nominata una commissione, in base al movimento determinato dalla provvida circolare del Ministero dell'Interno.

<sup>1)</sup> Il restauro fu ritenuto per secoli arte da rilegatori di libri, le cui malefatte chiunque ha potuto osservare nelle vecchie librerie e negli archivi trascurati. Chi elevò l'empirismo a scienza furono due modesti artigiani: Giuseppe Fagiolo al tempo di Alessandro Gherardi a Firenze e il più noto Cristoforo Marino in Napoli, al tempo del Casanova. Non è qui il caso di scendere ai particolari tecnici usati o suggeriti dal card. Mai, dal Marrè, dal citato Cristoforo Marino, che sembra abbia portato nella tomba vari segreti dell'arte, e da altri poi ripresi e perfezionati e, per fortuna, liberamente rivelati dal grande restauratore dei codici del Vaticano padre Francesco Ehrle, creato in seguito cardinale, il maestro del sistema romano trasmesso a Mario Cingolani, e ai valorosi artisti discepoli e continuatori di questi: Guido Mancina, Antonio Taffetani, Giuseppe Guglielmi. Per la storia e l'attività del restauro vedi ARMANDO LODOLINI, *Origine ed attività del Laboratorio di restauro presso l'Archivio Centrale dello Stato*, cit.

Questi anni segnarono anche il principio di un'altra attività tecnica: la fondazione *des archives de la parole* in Francia, e *l'enregistrements des voix* all'Opera (cfr. *l'Histoire et ses méthodes*, cit.). Anche l'Italia ebbe poi la discoteca di Stato.

La Commissione risultò così composta: prof. Icilio Guareschi, ordinario di chimica farmaceutica nell'Università di Torino; prof. Ignazio Giorgi capo bibliotecario della Casanatense di Roma; padre Francesco Ehrle, bibliotecario della Vaticana; prof. Luigi Schiaparelli, ordinario di paleografia e diplomatica nel R. Istituto di Studi Superiori di Firenze; segretario il prof. Carlo Carassai, primo segretario del Ministero dell'Interno.

La scienza del restauro, nonostante i disorientati pareri di tanti direttori, era — in sostanza — quella diffusa dal sistema tedesco, studiato dal Königliche Materialprüfungsamt der technischen Hochschule di Berlino che aveva lanciato lo *zapon* e il *cellet* (composto alla nitrocellulosa, discretamente pericoloso), due specialità già in voga. Sembrò preferibile l'applicazione del velo sottile di seta (*crêpeline*), di fibre finissime, giapponesi, della cellite opportunamente modificata. Gli inglesi usavano in questo tempo una colla formata con frammenti di pergamena bollita che non conosco.

Ma la difficoltà maggiore, secondo la Commissione, stava in due fattori:

a) quella del modo di applicare il sistema, come pel chimico la riuscita di una formula non sta tanto nella scelta degli elementi, quanto nel dosaggio;

b) quello di formare una maestranza specializzata, il che vedeva possibile nella creazione di un Laboratorio centrale.

Chi ne propose la formazione concreta e ne dettò le formalità fu il commissario Ehrle, nella seduta dell'8 e 9 gennaio 1909. Il Laboratorio avrebbe dovuto essere fondato in Roma, « dove affluiscono per i lavori di restauro più complessi e difficili e di maggiore importanza i documenti di ogni parte d'Italia ». <sup>1)</sup>

L'illustre tecnico augurava che l'Italia « possa giungere con progressivi miglioramenti e con continuato sviluppo a possedere un istituto che meriti la considerazione e la fama nel mondo civile, come è oggi il R. Ufficio sperimentale della Scuola tecnica superiore di Berlino ».

Il progetto, presentato al Ministero dell'Interno, suonava a vanto dell'Archivio di Stato di Roma: « Art. 1. — È istituito in Roma, presso l'Archivio di Stato, un laboratorio con lo scopo di: a) studiare, perfezionare e applicare ai documenti deteriorati dell'Archivio stesso i diversi metodi di restauro delle pergamene e delle carte; b) di formare abili operatori, che possano eseguire lavori di restauro ordinario; c) di eseguire sui documenti, tanto dell'Archivio romano che degli altri Archivi d'Italia, i lavori di restauro di eccezionale importanza e difficoltà ».

<sup>1)</sup> Archivio di Stato di Roma, « Atti della Direzione », cass. VII.

Sono da ricordare gli articoli 5 e 6, che meriterebbero di essere ripetuti oggi, con lo sviluppo della tecnica: «5°) Una Commissione di cinque membri, nominati dal Ministero dell'Interno, vigilerà l'andamento del Laboratorio di Roma, esprimerà parere sull'impianto di laboratori secondari in altri Archivi, ed eserciterà anche su questi la propria vigilanza » ecc. «6°) La Commissione... sarà così composta: a) di un membro del Consiglio per gli Archivi del Regno; b) di due Direttori di Archivio; c) di due altre persone, una delle quali sia un chimico, particolarmente competente in materia e noto per gli studi speciali sulle materie scritte », ecc.

Veramente un'attestazione lusinghiera per l'Archivio romano del tempo, proposto a sede del primo Laboratorio centrale d'Italia! E con assenza, da parte degli illustri torinesi e fiorentini e dei bibliotecari, di ogni traccia di spirito di campanile e di categoria.<sup>1)</sup>

Da notare una proposta del prof. Guareschi, perchè negli esami di concorso per archivisti si ponessero nozioni di chimica e scienza del restauro; proposta che oggi bisognerebbe far nostra, aggiungendovi anche nozioni di meccanografia e di fotografia, micro o non.

Dopo poco più di un anno la fondazione del Laboratorio presso l'Archivio romano si stabilizzava con la legge del 1911 (20 marzo, n. 232), « che apporta modificazioni al ruolo del personale degli Archivi di Stato » sotto il quale titolo generico e stranamente anodino si può leggere l'art. 10: « È data facoltà al governo del Re di provvedere all'istituzione di un Laboratorio di restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio Centrale del Regno e di assumere uno o più operatori, purchè la spesa complessiva annua sia contenuta nei limiti di L. 8.000 ».

Da osservare che la proposta della Commissione affidava il Laboratorio all'Archivio di Stato di Roma; la legge, più logicamente, data la sua funzione centrale, l'affidò all'allora Archivio del Regno.

Il Regolamento di pochi mesi dopo, che stiamo celebrando, precisò sufficientemente la nuova attività che apriva timidamente l'era della tecnica. Esso dedica il Tit. IV al « Laboratorio di restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio Centrale del Regno » e ne disciplina la funzione negli articoli 112-117. Ne chiarisce l'importanza nazionale sia l'ultimo capoverso dell'art. 112 (« Il Laboratorio potrà provvedere anche al restauro dei manoscritti e codici appartenenti alle

<sup>1)</sup> La stessa designazione romana accadde nel 1952 quando, all'ora Prefetto Biagio Abbate, Capo dell'Ufficio Centrale, proposi la candidatura di Roma per il primo impianto del laboratorio centrale per microfilm (oggi « Centro microfotografico degli Archivi di Stato italiani ») che fin dall'origine fu affidato ad un archivistista dell'Archivio di Stato di Roma, il prof. Elio Califano. Il precedente « 1911 » fu argomento decisivo.

RR. Biblioteche »); sia il secondo capoverso dell'art. 113, in cui si parla della autorizzazione, da concedersi alle Direzioni degli Archivi, di affidare al Laboratorio i propri documenti bisognosi di restauro.

Il Laboratorio fu costituito con mezzi tecnici modesti, ma sufficienti per custodire i documenti da restaurare.

I primi operatori furono tre: uno, Antonio Taffetani, proveniente dalla Biblioteca Vaticana; un altro, Giuseppe Curradi, proveniente dalla Casanatense, e un terzo, destinato a divenire il migliore e vero maestro d'arte per i successori, fu Guido Mancina, assunto in servizio dall'illustre prof. Ernesto Ovidi, direttore dell'Archivio di Stato, il 6 luglio 1913. I tre furono posti sotto la direzione tecnica di uno dei migliori chimici che vantasse l'Amministrazione dell'Interno, il giovane dott. Mario Cingolani, destinato a salire a brillanti altezze come scienziato e alle massime cariche della cosa pubblica. Attraverso la esperienza della Vaticana (P. Ehrle) e della Casanatense (prof. Ignazio Giorgi), il Laboratorio poteva organizzarsi perfettamente, diffondendo in tutta Italia il metodo tedesco.

È interessante ricordare il primo lavoro allora compiuto e che trovo in un appunto di Ernesto Ovidi: dieci pergamene del secolo XIII, restaurate con intaglio saldato con scarnitura e con gelatina sterilizzata: le parti mancanti furono completate o per intaglio o con colatura di gelatina.

Occorre poi rilevare che spettava al Cingolani l'esame tecnico, paleografico e diplomatico degli insigni documenti scelti per il restauro: e troviamo nei carteggi ufficiali dell'Ovidi un senso di assoluta sicurezza verso il dottore in chimica, salvatore di tanti tesori.

Non è esagerato affermare che il Regolamento del 1911 aveva intuito che la materia del restauro doveva diventare una disciplina autonoma a fianco della diplomatica, della paleografia, dell'archivistica che le sono strettamente connesse.

Ma qui usciamo dai nostri limiti cronologici e dobbiamo fermarci.

Il Laboratorio decadde col sorgere (nel 1938) dell'Istituto di Patologia del libro e non è qui il caso di giudicare come e perchè si formasse quello che, da principio, apparve come un duplicato. Comunque il ricordo vale a fissare l'origine di questo glorioso Istituto, nell'antico Laboratorio del « 1911 ».

\* \* \*

ARTICOLI 118-124. ARCHIVI PROVINCIALI. — È da rilevare come il Regolamento 1911 sapesse rendere precise e operanti le disposizioni di legge. La gravissima questione degli Archivi provinciali del Mezzogiorno e della Sicilia che sono l'antecedente dell'attuale ordinamento

« un archivio per provincia » incertamente adombrata dal Regolamento del 1902, viene precisata dal Tit. V del « 1911 ». Quivi la materia è raccolta e coordinata negli articoli 118-124 che li parificarono in quanto al servizio agli Archivi di Stato e così in quanto al personale « quando non vi siano disposizioni speciali, omologate regolarmente dal Ministero dell'Interno ». <sup>1)</sup> Questa, che sembra oggi soluzione estremamente facile, era appesantita dal ricordo della Legge Comunale e provinciale del 1865, che nell'art. 172 alinea 19, poneva una stretta ed esclusiva dipendenza degli archivi dalle Provincie, mentre il parere emesso il 30 gennaio 1869 dal Consiglio di Stato aveva chiaramente definito la natura « nazionale e governativa » di quegli Archivi.

\* \* \*

ART. 125. CONSIGLIO SUPERIORE. <sup>2)</sup> - Il grande anno 1911 si presenta assai bene, anche nei confronti del massimo consesso. L'art. 125 del Regolamento « 1911 » stabilì la composizione del Consiglio per gli Archivi: e ne derivò un consesso di levatura raramente in seguito raggiunta e che per avere quasi tutti i componenti una notevole anzianità rappresentò quanto di più alto e nobile la cultura storico-archivistica dell'Ottocento aveva tramandato al Novecento.

Ecco la memorabile tabella:

Presidente: Villari Pasquale, Vicepresidente del Senato, Cav. della SS. Annunziata, Presidente del Consiglio superiore dal 1898.

Membri effettivi: Manno Antonio, senatore, consigliere dal 1886;  
Martini Ferdinando, deputato, id. dal 1891;  
Pasolini Pier Desiderio, senatore, id. dal 1893;  
Tommasini Oreste, senatore, id. dal 1895;  
Boselli Paolo, senatore, id. dal 1897;  
Salvarezza Cesare, Consigliere di Stato, id. dal 1899;  
Serena Ottavio, idem, dal 1901;  
Gorrini Giacomo, regio console gener., id. dal 1902;<sup>3)</sup>  
Bacelli Giovanni, senatore, id. dal 1904;  
Malvezzi de' Medici Nerio, senatore, id. dal 1906;  
Molmenti Pompeo, senatore, id. dal 1907;  
Croce Benedetto, neo eletto;  
Il Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;

<sup>1)</sup> EUGENIO CASANOVA, *Gli Archivi provinciali del Mezzogiorno d'Italia e della Sicilia*, in « Gli Archivi italiani », a. I, 1914; cfr. anche la bibliografia ivi citata.

<sup>2)</sup> Cfr. EMANUELE LIBRINO, *Il Consiglio superiore per gli Archivi del Regno*, in « Notizie degli Archivi di Stato », a. II, n. 1, 1942.

<sup>3)</sup> Il Gorrini volle così da vicino occuparsi dell'amministrazione, trascurata dall'antico Consiglio, che ottenne di tenere un suo ufficio presso lo stesso Ministero.

Consigliere onorario: Berchet Guglielmo, dal 1907 (effettivo dal 1897);

Supplente: Il Vice Direttore Generale dell'Amministrazione Civile;  
Aggiunto per gli affari del personale: Il Capo della II Divisione;  
Segretario: Il Capo della Sezione degli Archivi.

In questo consesso il Villari rappresentava la continuità dalle origini e gli anziani recavano l'apporto di un secolo meraviglioso per l'Italia, il XIX. Dal nuovo secolo emergeva già e proprio immatricolandosi consigliere nel 1911, Benedetto Croce che si preparava ad immettere negli Archivi il suo storicismo idealistico. Il posto troppo modesto dei funzionari, stava a indicare ancora la prevalenza del Consiglio come organo direttivo e motore; ma tutti sappiamo quanto dottrinario e inefficiente, dal punto di vista amministrativo.

La fase successiva, la cui origine si può porre con le leggi fondamentali del 1939 e del 1953, è caratterizzata dall'adeguarsi del personale, come capacità e importanza di carriera, all'altezza del solenne consesso, del quale qualche archivario fa già parte. Una conquista che è durata mezzo secolo; d'ora in poi, c'è da crederlo, i passi saranno più rapidi. Ma la spinta è da laggiù: dal Regolamento 1911: le cose che regolava erano modeste; ma le finalità altissime.

Roma, 2 ottobre 1961.

APPENDICE

## NORME PER I REGOLAMENTI ARCHIVISTICI DELL'INGHILTERRA E DELLA GERMANIA (1877)

*Le due serie di norme qui appresso pubblicate ispirarono la regolamentazione inglese e germanica del Cinquantennio precedente al « 1911 » e furono probabilmente tenute presenti dai compilatori del nostro Regolamento. Si noti però, che l'Italia aveva già dato col Regolamento del 1875 l'indirizzo al secolo archivistico.*

*Pubblichiamo le serie con lo stesso linguaggio dell'epoca in cui furono trascritte dalle nostre rappresentanze diplomatiche di Londra e di Berlino.*

*Sono interessanti perchè rivelano il « genio » di due amministrazioni e di due popoli, che informarono in pieno Ottocento la vita dell'Europa. <sup>1)</sup> Omettiamo la breve bibliografia italiana.*

### 1. — INGHILTERRA

#### ESTRATTO DI RAPPORTO DELLA R.<sup>a</sup> AMBASCIATA IN LONDRA IN DATA 20 GIUGNO 1877

Nessun altro paese è ricco quanto l'Inghilterra di documenti storici, qui detti « public records » che si riferiscono a cose amministrative, giudiziarie, costituzionali e parlamentari, giacchè si cominciò ad accudire alla raccolta di essi, per ordine di Enrico I, nell'anno 1100.

Si conservano ancora, infatti, talune pergamene che si riferiscono al regno di quel Monarca, benchè la serie *non interrotta* di documenti pubblici, che non ha forse eguale in nessuno Archivio di Europa, cominci dall'anno 1856 (*sic.*) e si continui fino all'epoca presente.

Essi sono in tanta quantità che i soli documenti in pergamena, conservati dal Tribunale dei *Common Pleas*, si calcola che possano coprire assai di 1200 miglia di espansione di territorio con una striscia di 9 pollici di larghezza.

Queste preziose memorie erano anticamente depositate nello stesso Palazzo del Re; quindi furono riunite in vari locali della Metropoli, come è a dire, nella Torre di Londra, nel Capitolo della Abbazia di Westminster, nel *Remembrancers Office* ed in altri 20 o 25 uffici differenti e locali.

Molti tentativi e molti sforzi furono fatti, in varie epoche, per la classificazione e l'ordinamento di tali documenti, però gli studi per la istituzione di un archivio non furono cominciati che al principio del nostro secolo.

Una commissione parlamentare fu nominata dalla Camera dei Comuni il 19 luglio 1800, per fare un'inchiesta sui migliori temperamenti da adottare per l'istituzione di un Archivio (*Public Record Office*) e questa Commissione frequentemente rinnovata (l'ultima volta con Decreto Reale del 12 maggio 1831) non presentò alle Camere il suo rapporto che il 7 febbraio 1837.

Tutti gli scrittori si accordano a dire che questo Rapporto è un capolavoro di dottrina e di metodo, senza eguale nella storia parlamentare d'Inghilterra. Si af-

---

<sup>1)</sup> E continua tutt'ora nelle sue linee fondamentali.

ferma che la compilazione di esso abbia costato al Tesoro Britannico, nei trentasette anni che la Commissione vi dedicò, l'ingente somma di venticinque milioni di franchi (Thomas, « Handbook Public Records »).

Il risultato di questo rapporto fu la promulgazione della legge per la conservazione dei Pubblici Ricordi (1 e 2 Vict. Cap. 94) sotto la custodia e la soprintendenza diretta del così detto *Master of the Rolls* e la custodia e la soprintendenza immediata dell'*Deputy Keeper of The Public Records*.

Con tale legge fondamentale pubblicata il 14 agosto 1838, fu istituita in Inghilterra l'Amministrazione degli archivi quale si trova al presente.

Essa non ha subito da quell'epoca che qualche piccola modificazione che farò notare.

Il *Master of The Rolls* deriva il suo titolo dall'aver in deposito le pergamene avanti accennate, accartocciate, per la maggior parte in *rotoli* o *ruoli*. Egli è Ufficiale della magistratura (« equity judge ») e le sue attribuzioni ed il suo stipendio furono regolati all'epoca dell'istituzione dell'Archivio.

Dal 1838 fino ai giorni nostri non si sono introdotte in quell'Amministrazione che modificazioni, come io dissi, relativamente di poca importanza.

La sede principale degli Archivi fu stabilita in un apposito edificio a *Chancery Lane*.

Nel 1840 Lord Langdale riuscì a far accettare dal Governo il piano amministrativo del numero e delle attribuzioni degli impiegati e della cifra degli stipendi di essi, ch'è in vigore, nella massima parte, al presente.

Nel 1852 i documenti segreti di Stato, ch'erano fino allora custoditi separatamente dal Governo furono aggiunti, in apposita Sezione, all'Archivio generale.

Nel 1857, Lord Romilly fece la proposta, accettata poi dal Governo, per la pubblicazione delle memorie che possono arrecare lumi alla storia d'Inghilterra, dall'epoca dei Romani al regno di Enrico VIII.

In un'epoca più recente ancora fu concesso il permesso a qualunque cittadino di far ricerche e pigliare copia dei documenti, gratuitamente, purchè in grado di dare buona contezza di sè ai Capi d'ufficio.

Finalmente non è di poca utilità al mio assunto di aggiungere che il deputato custode degli Archivi ha pubblicato annualmente per 37 anni un voluminoso rapporto sull'ufficio al quale presiede.

In queste importanti pubblicazioni si contengono tutte le informazioni necessarie tanto sull'amministrazione e sul personale e sulla storia dell'Archivio quanto sopra i più notevoli e curiosi documenti dell'immenso repertorio. Ed in esse, dicesi (ma non ha potuto far verificare) che si trovano anche, incidentalmente, notizie della maggior parte degli archivi provinciali delle Contee, dei Borghi e delle Corporazioni ecc.

Da quanto però si è potuto ricavare, da una ricerca necessariamente breve ed incompleta, non esiste nell'archivio di *Chancery Lane*, alcuna Sezione che si riferisca specialmente all'Italia.

Documenti autentici della massima storica importanza per noi e che esigerebbero uno studio speciale, si trovano sparsi quà e là, in ordine cronologico, nelle varie Sezioni dell'Archivio.

Così nella divisione che conosciuta sotto il titolo del Tribunale della *Chancery*, si vedono notate non poche Bolle e Lettere Pontificie dell'epoca dei regni di Eduardo I, e II e non poche Bolle e Lettere dell'epoca del Re Giovanni (Pontificato di Innocenzo III) e dell'epoca di Enrico VI (Pontificato di Nicola V se non erro).

Nell'archivio conosciuto sotto il nome di *Exchequer*, si trovano notate Bolle papali e Lettere di Leone X, di Clemente VII etc. e molti altri documenti di pari im-

portanza nell'Archivio di *Remembrancer* di Innocenzo III, Alessandro III e di molti altri Pontefici che sarebbe lungo descrivere.

Non credo ora, finalmente, di poter ricapitolare meglio le cose anzidette che rassegnando all'E. V. ciò che segue:

1º Tutte le notizie che si riferiscono alla origine ed alla storia dell'archivio del Regno Unito, ed alla quantità ed al valore dei documenti che vi sono raccolti, si possono rinvenire:

a) nel voluminoso rapporto della Commissione Parlamentare sugli Archivi, stampato in due grossi volumi in folio, con magnifici disegni e *fac simile* d'antiche scritture (1800-1819) Prezzo L. Sterl: 2,20.

b) e nel voluminoso rapporto della stessa Commissione parlamentare pubblicato nel 1837, in un volume in folio. Prezzo L. sterl. « 12 » (schillinges).

2º. Tutte le notizie relative alla classificazione attuale dei documenti ed all'impianto ad ordinamento dell'Ufficio di *Pubblici Ricordi*, e delle varie dipendenze, si contengono nella legge per la conservazione degli Archivi sotto la direzione del « Master of the Rolls », votata dal Parlamento in seguito alla pubblicazione del Rapporto qui sopra citato, conosciuto comunemente dall'indicazione 1ª e 2ª. *Vittoria* cap. 94.

3º. Tutte le informazioni sul lavoro archivistico, sulle pubblicazioni, sulle ammissioni dei privati etc. che si possono rinvenire nei Rapporti annui del Deputato Custode degli Archivi, i quali comprendono 37 anni. Quindi non è dubbio alcuno che, svolgendo questi *Blue-books* si potrà trovare un'adeguata risposta ai quesiti proposti dall'Onor. Signor Ministro dell'Interno, dall'E. V. trasmessimi.

Il prezzo dell'ultimo di questi rapporti, testè pubblicato, è di Lire sterl: « 5-6, shill: d. e spero che facilmente potrei ottenere alquanti volumi degli anni precedenti allo stesso prezzo. Che se mancasse in tali Rapporti (ciò che è improbabile) qualche notizia relativa agli stipendi del personale del *Public Records Office* questa si potrebbe facilmente raccogliere dai bilanci che furono già rassegnati a codesto Ministero.

Non ignoro da ultimo, che due opere, riputate classiche, sono state pubblicate (nel 1853 e nel 1873) sull'Archivio Inglese, una da *Thomas* e l'altra da *Essold*, ma mi duole doverle riferire che l'una e l'altra sono da un pezzo fuori di stampa.

DECRETO FONDAMENTALE PER GLI ARCHIVI INGLESI  
ANNO PRIMO E SECONDO DELLA REGINA VITTORIA

CAP. XCIV

*Legge ordinata al custodimento de' pubblici registri*

Stante che le scritture pubbliche trovansi nelle mani di persone diverse, e molti di cosiffatti documenti sono custoditi in locali poco adatti, gli è espediente istituire un Archivio, a meglio conservarli, per quindi concederene il libero uso, compatibilmente con la sicurezza e integrità loro e col Diritto pubblico del Regno. Resta però stabilito dall'Eccellentissima Maestà della Regina, per e con l'avviso e consentimento dei Lords spirituali e temporali, e de' Comuni, nell'attuale Parlamento riuniti, e per autorità de' medesimi, che i registri appartenenti a Sua Maestà, i quali sono depositati o avrebbero a esserlo nella Torre di Londra, nella Chapter House di Westminster, in Rolls Chapel, nel Petty Bag Office, ecc. ecc. saranno affidati alle cure e sorveglianza del Gran Conservatore, nel nome e per conto di S.<sup>a</sup> Maestà, suoi eredi e successori; e sino alla nomina di un Soprintendente speciale e di assistenti custodi de' nominati



registri, essi resteranno affidati a coloro, che li hanno attualmente in custodia, subordinatamente agli ordini che il Gran Conservatore crederà d'impartir loro, secondo le facoltà che la presente legge gli attribuisce.

II. — E resta stabilito, che sarà nei poteri di S. Maestà di ordinare, previo il parere del suo Consiglio Privato, che i registri appartenenti alla M.<sup>a</sup> S.<sup>a</sup> depositati in qualsiasi Ufficio, Corte, luogo o conservatoria, diversi da quelli sopra mentovati, passino, in avvenire, sotto le cure e la sorveglianza del Gran Conservatore, e di conseguenza i provvedimenti di cotesta legge vorranno estendersi a tutti quei registri ed alle persone che li avessero in custodia, non altrimenti che se quelli Uffici, Corti e località fossero stati espressamente designati in detta legge.

III. — E resta stabilito, che dopo l'approvazione ed in virtù di cotesta legge, i registri della Cancelleria d'Inghilterra s'intenderanno trasferiti sotto la custodia del Gran Conservatore, ed assoggettati a' regolamenti dalla stessa legge autorizzati; ed il Gran Conservatore nominerà di tempo in tempo, e con ordinanza scritta di suo pugno, una o più persone acconce a sopra intendere alle diverse Corti, Uffici e località, sopra menzionati, e ricevere, in suo nome, e pigliar cura di tutti gli altri registri, de' quali gli è affidata, con la presente legge, la custodia e la vigilanza; e il Presidente della Corte o il Capo dell'Ufficio, in vista dell'ordinanza, con che si nomina quella data persona, ch'è de' avere in custodia i detti registri, darà le necessarie disposizioni a' propri subalterni per la consegna de' medesimi, ed appena quei registri saranno consegnati all'incaricato di riceverli, s'intenderanno, in virtù dell'ordinanza accennata, trasferiti sotto la custodia del Gran Conservatore e sottoposti a' regolamenti da questa legge autorizzati; e la persona che riceve i registri, in grazia di quella ordinanza, rilascerà una polizza ed una ricevuta, scritta di proprio pugno, al giudice od ufficiale, che glieli avrà consegnati: a condizione. 1<sup>o</sup> Che una simile ordinanza non sia emessa dal Gran Conservatore, se prima non approvata e controfirmata dal Lord Alto Cancelliere. 2<sup>o</sup> Che ciascuna ordinanza specifichi e numeri i registri da consegnare alle persone incaricate di riceverli. 3<sup>o</sup> Che il Gran Conservatore, non emetterà alcuna ordinanza per la rimozione de' registri appartenenti a qualcuno de' Regi Tribunali Superiori della *Common Law*, o alle Corti dell'Ammiragliato, salvo che o in fino a che i registri, designati nell'Ordinanza, non esistano da venti anni, o anche essendo più recenti, la loro rimozione non sia stata richiesta dal Presidente del Tribunale o della Corte, cui quei registri appartenevano. 4<sup>o</sup> Che se il Presidente del Tribunale o della Corte giudicherà opportuno, nell'interesse de' procedimenti giudiziari, o per il migliore adempimento degli affari attinenti alla sua giurisdizione, che qualcuno di que' registri sia consegnato al Gran Conservatore, allo spirare del periodo di venti anni è nelle sue facoltà di significarlo, mediante certificato, al Gran Conservatore, il quale ricevuto dalle mani di quel magistrato, potrà e dovrà astenersi, durante un anno e non più, di emettere ordinanza per la rimozione de' registri indicati, se pur non arrivi, allo spirare dell'anno, un novello certificato per impedirglielo. 5<sup>o</sup> Che il Gran Conservatore non emetterà alcuna ordinanza per la rimozione di Leggi, Rescritti, Decreti o atti della Corte dello Scacchiere, funzionante come *Corte di Equità*, ammenochè la stessa ordinanza non sia approvata dal Lord Capo Barone della medesima Corte, nè per la rimozione di carte o documenti dall'Ufficio di registri dell'altra Corte dell'Ammiragliato, salvo che l'ordinanza non sia stata approvata dal giudice di detta Corte; nè per la rimozione di atti o documenti dall'ufficio di registrazione, delle entrate fondiari, o dall'Ufficio del Controllore dello Scacchiere di S. Maestà, ammenochè la cosa non sia avanti approvata dal Lord Alto Tesoriere, o da tre o più Commissari del Tesoro di S. Maestà.

IV. — Resta stabilito, che il Gran Conservatore avrà ampia facoltà di emanare le opportune ordinanze nel fine di provvedere alla nettezza, restaurazione e conservazione di tutti i registri pubblici, affidati alla sua sorveglianza e per la ordinazione de' medesimi, mercè Cataloghi, Calendari e Indici: è però in una facoltà di esporre

che detti registri siano di tempo in tempo dislocati dalle loro custodie e posti in uno o più luoghi sicuri, e le disposizioni a ciò fare saranno date con ordinanza scritta di proprio pugno e diretta alla persona che li custodisce. Tutte queste ordinanze saranno conservate tra registri pubblici, sotto la custodia del Gran Conservatore, e forniranno un titolo sufficiente per trasferire detti registri al luogo designato da quelle; e qualunque spostamento di pubbliche carte, in seguito a disposizioni del Gran Conservatore, non invaliderà, in guisa veruna, l'autenticità legale delle medesime; ed il luogo dove saranno trasferite, in virtù di quelle disposizioni, sarà avuto come il luogo legale del loro deposito; e qualsiasi documento, poichè fu trasportato nella nuova sede, avrà la medesima validità legale, e sarà ricevuto o respinto in tutti i Tribunali e in tutte le processure, come se fosse sempre rimasto al luogo, dove lo ha trovato la presente legge.

V. — E resta stabilito, che il Gran Conservatore, con l'approvazione di S. Maestà, nominerà una persona competente a guardiano e tenitore de' registri pubblici, ed avrà facoltà di deporla dall'ufficio, previo il consentimento di S. Maestà, e chiamare altri in suo luogo. Cotesto tenitore de' registri pubblici funzionerà da custode capo de' medesimi, sottoposto al Gran Conservatore, e soprintenderà a tutti coloro che sono impiegati ad aver cura de' registri, commessi alla vigilanza di quello, e conformemente alle ricevute istruzioni.

VI. — Resta stabilito che il Lord Alto Tesoriere, o tre o più Commissari del Regio Tesoro del Regno Unito della Gran Bretagna e Irlanda, nominerà un bastante numero di ufficiali tenitori de' registri, i quali vogliono essere forniti delle necessarie cognizioni, e tutti gli altri funzionari e servi, che saranno richiesti, perchè raggiunga la sua applicazione la presente legge. Le persone nominate, a questo intento, daranno opera per la esecuzione della medesima, sotto la direzione del Soprintendente, nel modo che sarà stabilito dal Gran Conservatore, e tutte saranno egualmente rimovibili a volontà di quest'ultimo o del Soprintendente, dove il Gran Conservatore lo permetta, a condizione però che ogni qualvolta qualcuna di dette persone sia rimossa dall'ufficio, si dia cognizione al Lord Alto Tesoriere o a' Commissari del Tesoro del fatto e de' motivi che lo determinarono.

VII. — Resta stabilito, che il Lord Alto Tesoriere, o tre o più Commissari del Tesoro di S. Maestà provvederanno i locali convenienti per ricevere e dar sicuro custodimento a tutti i registri pubblici che, per disposizione della presente legge, sono affidati alla custodia legale del Gran Conservatore.

VIII. — Resta stabilito, che appena si potrà, dopo la nomina di un Soprintendente, secondo il disposto di cotesta legge, sarà istituito un ufficio de' registri pubblici, sotto la direzione del Gran Conservatore; e che il Soprintendente, gli ausiliari suoi e tutte le altre persone addette alla custodia de' registri, affidati al Gran Conservatore, in qualunque luogo trovansi e quando che sia depositati, cioè tanto prima che dopo la provvista de' locali opportuni, s'intenderanno impiegati nell'ufficio de' pubblici registri; e che dal momento della sua fondazione in poi, qualunque altro ufficio o località, in che si troveranno depositate carte pubbliche, date, dalla presente legge, in custodia del Gran Conservatore, s'avrà, in fino che vi restano, come una succursale dell'Ufficio de' pubblici registri.

IX. — E resta stabilito, che il Gran Conservatore avrà facoltà d'elaborare regolamenti per l'amministrazione del nominato ufficio de' registri pubblici e per la determinazione delle funzioni, cui son chiamati il soprintendente, gli assistenti suoi, e tutti gli altri funzionari ivi impiegati; ed egli adopererà somigliantemente, rispetto all'amministrazione delle succursali, tuttavia esistenti, e specificherà i doveri spettanti a coloro che vi sono addetti, non che le norme per l'ammissione di quelle persone,



cui de' farsi abilità d'usare de' Registri, Calendari, Cataloghi e Indici ivi custoditi. Inoltre sarà in una facoltà di sospendere, modificare o abolire i nominati regolamenti, o solo alcuno di essi, e fissare la misura de' diritti, se ve ne sono, ch'egli stimerà conveniente aversi a pagare da chi giovassi de' pubblici registri. Egli potrà altresì, in quanto a' diritti, variarne, di suo arbitrio, la misura, ed anche dar norme per dispensare dal pagamento di quelli, quando lo giudicherà conveniente; ma qualunque de' regolamenti in discorso, vuolsi presentare dal Gran Conservatore alle due Camere legislative, entro sei settimane dalla sua compilazione, o dopo la prossima apertura del Parlamento: a condizione però che nulla di quanto è qui disposto, sia inteso come atto a recare modificazione alcuna alla legge approvata nella sessione parlamentare, che ebbe luogo negli anni 3 e 4 del regno di Guglielmo quarto, intitolata Legge per regolare i procedimenti e gli usi di certi uffici dell'alta *Court of Chancery* in Inghilterra, o alle ordinanze fatte o da farsi, in esecuzione della stessa, per ciò che si riferisce a' registri della *Court of Chancery*, i quali in virtù di questa legge, non debbono essere rimossi dal luogo attuale di custodia; o a' diritti esigibili per esaminare e pigliar copia de' mentovati registri.

X. — Resta stabilito, che il Soprintendente de' registri pubblici terrà o farà tenere un notamento di tutti i diritti che saranno riscossi per l'uso de' registri affidati al Gran Conservatore (*magister rotulorum*) e verserà mensilmente l'ammontare delle medesime nella Banca d'Inghilterra, a disposizione dello Scacchiere; e le somme, così raccolte, saranno messe in conto del Fondo Consolidato, e la persona che s'occuperà della tenuta di queste riscossioni, sarà considerata come pubblico contabile e sottoposto a' provvedimenti legislativi, che riferiscansi all'esame e revisione de' conti pubblici.

XI. — Resta stabilito, che il Gran Conservatore farà coniare un sigillo, con che saranno bollate, nel nominato Ufficio de' registri, tutte le copie autentiche di qualsiasi documento ivi esistente.

XII. — Resta stabilito, che il Gran Conservatore o il Soprintendente de' registri pubblici hanno facoltà di rilasciare copia di qualsiasi documento, a richiesta e spesa di chi ne abbisognasse, e qualunque copia sarà certificata, come vera ed autentica, dal Soprintendente o da uno de' suoi assistenti, e, improntata del sigillo dell'Ufficio, sarà consegnata al richiedente.

XIII. — E resta stabilito, che qualunque copia di un registro affidato al Gran Conservatore certificata, come sopra, e recante il bollo dell'Ufficio, sarà ricevuta, egual documento legale, da tutte le Corti di Giustizia, da' Tribunali e dalle due Camere del Parlamento, senza bisogno d'altro, in tutti i casi in cui avrebbe dovuto comparire, come prova, il documento originale.

XIV. — Resta stabilito, che ciascuno de' Segretari di Stato di S. Maestà potrà ordinare di tempo in tempo la stampa di Calendari, Cataloghi e Indici di registri, ed anche i registri stessi, che egli avrà scelto o che gli saranno stati indicati dal Gran Conservatore; a condizione però, che, in ogni singolo caso, sia presentata al Parlamento la somma occorrente per la spesa, la quale non avrà effetto avanti che il corrispondente credito sia stato votato.

XV. — Resta stabilito, che tutti i Cataloghi, Registri e Indici stampati, sotto la direzione del Segretario di Stato, saranno pubblicati e messi in vendita al prezzo approvato dal medesimo, ed il prodotto entrerà nella Banca d'Inghilterra, a credito dello Scacchiere e al conto del Fondo Consolidato: a condizione però che le stampe de' Calendari, Cataloghi e Indici, siano distribuite gratuitamente agli uffici pubblici e alle Biblioteche nazionali.

XVI. — Resta stabilito, che il Lord Alto Tesoriere, o tre o più Commissari del Tesoro di S. Maestà, avranno facoltà di acquistare, per uso dell'ufficio de' pubblici registri, Calendari, Cataloghi e Indici di documenti pubblici, elaborati da privati cittadini, laddove il Gran Conservatore reputasse bene d'essere acquistati: che qualunque Calendario, Catalogo e Indice de' pubblici registri, affidati al Gran Conservatore, compilato, continuato o copiato, dopo l'approvazione della presente legge, e da qualsiasi individuo appartenente all'Ufficio de' registri pubblici, fatta eccezione delle copie stampate e poste in vendita, apparterrà a S. Maestà, suoi eredi e successori, e resterà al servizio dell'Ufficio de' pubblici registri.

XVII. — Resta stabilito, che il Soprintendente, sotto la direzione del Gran Conservatore, farà a S. Maestà una relazione annuale di ciò che ha avuto luogo nell'applicazione della presente legge, e cotesta relazione porterà la firma di quei due funzionari e sarà presentata al Parlamento.

XVIII. — Resta stabilito, che tutti i custoditori de' registri e le persone che ricevono uno stipendio da qualsiasi ufficio attinente alla custodia di quelli, o fruiscono altrimenti propine di cancelleria, in grazia di funzioni da loro esercitate prima o al tempo dell'approvazione della presente legge, e i cui stipendi, emolumenti e diritti, fossero per avventura diminuiti dagli effetti della legge in parola, potranno presentare al Gran Conservatore un conto delle perdite che toccherebbero per la diminuzione de' loro emolumenti, ed il Gran Conservatore avrà facoltà di sentire le parti e chi altri meglio crederà, per indi farne cognizione, aggiungendo il suo parere, al Lord Alto Tesoriere o a' Commissari del Tesoro di S. Maestà, i quali potranno accordare i compensi, che stimeranno convenienti, ponendone l'ammontare a conto delle spese richieste all'esecuzione della presente legge; a condizione però che si tenga calcolo di tali compensi, nel concedere emolumenti o stipendi a quelle persone, che avendone già fruito il beneficio, pur conservassero il diritto a' detti emolumenti o stipendi, in virtù di nomina o impiego nell'Ufficio de' registri, od in altro ufficio al servizio di S. Maestà; a condizione altresì, che qualunque funzionario, che riceverà un compenso, possa assumere la carica di assistente tenitore de' registri, dove gli venga conferita, senza pregiudicare il suo diritto a' compensi, nel caso di rimozione dalla medesima, purchè ciò non accada a cagione di mali procedimenti.

XIX. — Resta stabilito, che qualunque funzionario, impiegato nell'Ufficio de' registri, il quale certificasse la copia d'un documento, come vera ed autentica, conoscendola pur falsa in qualche parte, o imitasse la firma del Soprintendente, allo scopo di contraffare la copia di qualche registro, ovvero imitasse l'impronta del sigillo ufficiale per servirsene nelle falsificazione, sarà reo di felonìa e punibile, in seguito di regolare giudizio, con la deportazione a vita, o per un termine non minore di sette anni, ovvero col carcere per un termine non maggiore di quattro anni.

XX. — Resta stabilito, che in questa legge, la parola *Record* (registri) de' significare ogni maniera di documenti, cioè dire, registri, scritture, libri, processi, decreti, leggi, ordinanze, mandati, conti ecc. di carattere pubblico, appartenenti a S. Maestà, o depositati attualmente in qualcuno degli uffici o luoghi sopra menzionati.

XXI. — La presente legge potrà essere emendata o abrogata con altro atto legislativo, in questa sessione del Parlamento.

## 2. - GERMANIA

### ISTRUZIONI (1877) PER USO DE' FUNZIONARI ADDETTI AL SERVIZIO DEGLI ARCHIVI DI STATO PROVINCIALI

#### § 1.

Gli Archivi di Stato esistenti nelle provincie dell'Impero, rimarchevoli per documenti originari, manoscritti e atti, riferentisi alla storia, ai predi e alle relazioni giuridiche ed amministrative, tanto de' singoli territori e di speciali corporazioni, quanto delle provincie in genere, debbono accogliere tutto ciò che può rendere testimonianza del passato, a comodo delle amministrazioni e della scienza.

#### § 2.

I funzionari degli Archivi di Stato sottostanno all'alta dipendenza e alla censura disciplinare del regio presidente del Consiglio de' ministri; sotto l'immediata vigilanza e censura del relativo regio presidente, e la guida direttiva del soprintendente degli Archivi di Stato.

#### § 3.

Il primo archivista è preposto al servizio dell'archivio. Egli risponde dell'andamento degli affari; del servizio di scritturazione e, più specialmente, dell'ordinamento de' documenti. Egli impiega le somme destinate alle spese d'ufficio, conformemente allo scopo loro; autentica l'apposizione del sugello e iscrive la sua firma a piè d'ogni spedizione. In caso d'impedimento o per ragion di congedo, le sue attribuzioni passano al funzionario più vicino di grado.

#### § 4.

I secondi archivisti, altrimenti segretari d'archivio, sono i collaboratori del primo archivista. I lavori e gli affari di servizio loro commessi dal soprintendente, li debbono assumere e condurre a termine con diligenza e sapere. Cotesta qualità d'impiegati porta voto autorevole in tutti gli affari attinenti all'archivio.

#### § 5.

Gli archivisti hanno grado di assessori, quando sono specialmente chiamati a esercitare un ufficio di grado superiore, infino a tanto che quell'ufficio dura.

#### § 6.

Nessun capo di scrittura, appartenente all'archivio, può essere mai alienato, vuoi per agevolare collezioni, vuoi per vendita o donativo. Il primo archivista, dove esistano carte, che egli reputi di nessun valore, ne fa un elenco, e domanda al soprintendente la facoltà di alienarle.

#### § 7.

Lo scerveramento delle carte inservibili si fa per ordine del capo dell'amministrazione dell'archivio, e la cessione o baratto con la permissione del soprintendente.

#### § 8.

L'invio di documenti originali ha luogo per ordine scritto dalle autorità indicate nel § 2: per richiesta di vari ministeri o delle divisioni, che ne fanno parte, e per domanda de' tribunali, com'è stabilito nei §§ 22, e 25.

#### § 9.

L'uso de' documenti è concedibile, in ogni tempo nel locale stesso degli archivi, conforme è stabilito nei §§ 22, 28, 29 e 30. Le carte d'archivio non saranno mai, sotto verun pretesto, lasciate trasportare in casa di privati cittadini.

#### § 10.

Il funzionario preposto al servizio dell'archivio ne vigila il recinto ed ha in custodia le chiavi. Gli impiegati, ivi addetti, possono accedere in ogni parte dell'archivio; gli estranei vi entrano, previo un permesso, accompagnati da un impiegato, che fa loro attraversare una via speciale. La nettezza del locale è raccomandata a un impiegato.

#### § 11.

I funzionari tutti dell'archivio debbono far opera, per quanto dipende da loro, a che siano rimossi i pericoli d'un incendio. La sola camera, dove gl'impiegati attendono al lavoro, vuol essere scaldata per via di stufa, il cui focolare de' trovarsi in luogo appartato. Nell'archivio è vietato di fumare. In via eccezionale, e quando proprio la necessità lo richiede, è lecito entrare anche di sera in archivio; ma in simile congiuntura, devesi recare, per aver lume, una lanterna ben difesa da vetri.

#### § 12.

Tutte le carte esistenti in archivio vogliono essere avviluppate da una coperta su la quale ponesi il titolo della rispettiva categoria. Il contenuto delle stesse dev'essere condizionato nel miglior modo possibile, all'uopo di conservarlo nella sua integrità.

#### § 13.

I funzionari dell'archivio debbono svolgere la maggiore attenzione sul migliore ordinamento delle carte loro affidate. Essi debbono guidare per guida i loro precipui sforzi, da mettere in evidenza tutto che contiensi nell'archivio, mercè collocamenti, rispondenti allo scopo, e con sapiente compilazione di repertori. Epperò le lacune e i difetti, che possono trovarsi in un repertorio, vogliono al più presto riempire ed emendare.

#### § 14.

Essendo stabiliti gli Archivi di Stato nelle diverse provincie dell'Impero, allo intento di costituire altrettanti centri, in cui riunire i materiali archivistici provinciali, i funzionari, che vi sono addetti, hanno il dovere di volgere ogni loro cura al compimento, assai arduo, di cotesti archivi.

§ 15.

Il funzionario preposto al servizio dell'archivio de' possedere la cognizione delle singole carte riunite in esso, le quali, annoverate ne' registri delle pubbliche amministrazioni, come non più necessarie, usciranno da queste ultime, per essere ricevute in archivio dal sopra mentovato funzionario. Inoltre, tutti i registri delle regie magistrature provinciali debbono trovar luogo nel relativo archivio, come prima fossero dichiarati non necessari al servizio corrente, e i preposti al governo di detto archivio sono in debito di farne quietanza, sceverando poi quelle tra le carte ricevute, che loro paressero di nessun valore, come dal § 7. Spetta ai medesimi funzionari dichiarare, con apposito ufficio, l'avvenuta consegna al regio primo presidente.

§ 16.

Gli archivisti, cui per avventura venisse fatto di sapere che la provincia ritiene, senza alcun diritto, documenti che vogliono essere custoditi in archivio, pongono al soprintendente di farne reclamo.

§ 17.

Quando nasca l'occasione o si vegga la possibilità di acquisti utili all'archivio il primo archivista lo significa d'ufficio al soprintendente.

§ 18.

I funzionari dell'archivio debbono procacciare la cognizione esatta di documenti antichi avuti in possessione dalle città, corporazioni, fondazioni e chiese esistenti nella provincia, o da privati cittadini, nel fine di compilarne indici, e, quando fosse possibile, estrarne copie per deporle in archivio. A cotesto fine, il preposto al servizio dell'archivio invoca l'intervento del regio primo presidente.

§ 19.

Occorre un diario di accessione per notarvi i successivi accrescimenti che fannosi dall'archivio, e che sono da inscrivere nel relativo repertorio. È altresì necessario un registro che pigli continuamente nota delle lacune esistenti in archivio, e ricordi quelle tra le richieste ufficiali, cui non s'ebbe modo di dar riscontro.

§ 20.

L'orario, come dal § 37, vuol essere rigidamente osservato dai funzionari dell'archivio, i quali non possono allontanarsi dall'ufficio senza il permesso del regio primo presidente, e debbono diligentemente avvisare alle faccende del loro ministero, e compiere, in conformità delle presenti istruzioni, i loro obblighi con perfetto sapere e coscienza, come sonosi impegnati di fare per giuramento.

§ 21.

I funzionari dell'archivio, ne' rispetti delle faccende d'ufficio, sono obbligati, alla maniera di tutti gli altri impiegati dello Stato, di serbare il segreto. Qualunque sia il grado e l'autorità, di che sono rivestiti, per aver modo di comunicare ed usare altrimenti le nozioni procacciate o che possono acquistare ne' documenti loro affidati, debbono attenersi a ciò che vien prescritto nei §§ 26, 27, 30 e 33. Essi non possono mai, nè in via di comunicazioni orali nè per iscritto, porgere notizia di ciò che tengono dall'uso de' documenti, e nemmeno darne sentore direttamente o indiret-

tamente, o pubblicare in forma compendiata atti e copie di atti, od in altra guisa dare o far dare pubblicità a diritti, decreti e interessi riguardanti il Re e la sua casa, o a diritti, decreti e interessi, in pregiudizio dello Stato. Cotesti doveri pesano altresì su gli amanuensi e gli aiutanti addetti al servizio degli archivi, ed han vigore anche quando non più si fa parte dell'ufficio.

§ 22.

Il preposto al governo dell'archivio de' puntualmente e presto dare effetto in conformità delle istruzioni, a ciò che disposero le sopramenzionate autorità, relativamente alla consegna de' documenti, alle richieste de' regi dicasteri, alla distribuzione temporanea, e alla resa delle carte inviate dall'archivio. Le richieste delle autorità provinciali si fanno per lo intermediario del regio primo presidente.

Le sopramenzionate autorità provinciali possono far visitare gli archivi da commissari revisori, sempre che il regio primo presidente ne avesse dato loro facoltà.

Le autorità comunali e quelle d'ogni altra corporazione della provincia, quando desiderano esaminare i documenti, conservati in archivio, od averne la presentazione, debbono anche essi chiederne l'autorizzazione al regio primo presidente.

Gli archivari,<sup>1)</sup> cui furono indirizzate richieste, per identico scopo, dalle autorità e corporazioni, esistenti fuori della provincia, debbono farle palesi al regio primo presidente.

§ 23.

I documenti inviati per soddisfare alle avute richieste, debbono recare il bollo dell'archivio ed essere notati, tenendo conto fin del numero dei fogli, nel diario di uscita, esistente in archivio. La lettera d'accompagnamento, che s'unisce alle carte, delle quali si fa consegna alle autorità richiedenti, deve specificare il numero dei fogli, onde componesi il documento rilasciato, e chiedere che ne sia data regolare quietanza. Ne' scaffali, ove trovano posto le carte inviate, s'attacca una polizetta con sopravi la indicazione scritta del numero che ne fa ricordo nel diario d'uscita.

§ 24.

Al disposto nei §§ 22 e 23, circa la consegna delle carte, bisogna aggiungere che laddove, passati sei mesi, le carte non fossero tornate in archivio, se ne deve chiedere d'ufficio la restituzione, e, dove ne fosse il caso, sollecitare l'intervenzione del regio primo presidente.

§ 25.

I funzionari d'archivio son tenuti di consegnare, sopra richiesta e temporariamente, le decisioni di tribunali locali, in originale o in copia autentica. La convalidazione del preposto al servizio dell'archivio, per virtù d'ufficio, supplisce al documento originale.

§ 26.

Le richieste fatte da letterati paesani o stranieri, se riferiscono a un particolare e distinto oggetto ritrovabile in Archivio, il preposto al reggimento di questo ha facoltà di esibire la posizione, dove è contenuto il documento od atto domandato, sempre che non si tratti di carte relative alla casa del Re, al governo dello Stato e alle confessioni religiose; richiedendosi, per essere autorizzati allo esame di questa maniera di documenti, una richiesta indirizzata al regio primo presidente.

<sup>1)</sup> Così tradotto, letteralmente, dal tedesco.

§ 27.

Il primo archiviario è altresì autorizzato di dare ragguagli intorno a blasoni e sugelli; su la genealogia e le possessioni delle singole casate; sopra la cronologia delle famiglie e delle persone, e su richieste speciali di carattere storico.

§ 28.

Il primo archiviario, non può, di suo arbitrio, concedere l'uso dell'archivio a scopi scientifici o privati. Egli de' proporre al richiedente di presentare una domanda in iscritto, nella quale fossero, al possibile, specificati gli oggetti della ricerca.

§ 29.

Questa maniera di domanda va indirizzata al regio primo presidente, e consegnata al capo dell'amministrazione dell'archivio, sia il richiedente nativo del luogo o d'altra provincia, sia affatto straniero. Gli Stati del regno e le autorità non provinciali, in simigliante congiuntura, debbono procedere alla stessa maniera.

§ 30.

La persona, cui fu consentito giovare dell'archivio, riceverà nella camera da lavoro le carte domandate, e potrà, a suo agio, esaminarle alla presenza d'un funzionario locale. I repertori dell'archivio non sono mai accessibili a persona estranea all'ufficio.

§ 31.

Le copie, notizie ed estratti procacciati da colui, cui fecesi comodità di giovare dell'archivio, debbono essere mostrati al capo archiviario, avanti di farne uso, ed allora solo che egli lo avrà permesso, disporne liberamente come cosa propria. Cotesta clausola dev'essere manifestata dal capo archiviario a chiunque voglia usare delle notizie raccolte, e della cosa devesi pigliare nota in un registro speciale a ciò destinato.

§ 32.

I funzionari dell'archivio possono, per quanto il consentano loro le cure dell'ufficio, raccogliere notizie, fare estratti e copie di documenti nell'interesse di quelli, che ebbero licenza di giovare dell'archivio; e per cosiffatti lavori pattovire liberamente con gl'interessati un adeguato compenso. Per la somministrazione di date ed estratti di documenti si può convenire un compenso che da 15 grossi d'argento salga fino a 5 talleri, e per traduzioni da 15 grossi d'argento a 2 talleri: per copia d'una tavola genealogica, che non annoveri più di sedici antenati, un tallero: per tavola genealogica, che ne comprenda un numero maggiore, da 2 a 5 talleri; per copia d'un albero genealogico 5 talleri, per altre copie fatte all'uopo di rendere leggibili gli originali, da 10 a 20 grossi d'argento: per la vidimazione delle copie occorre pagare da 5 a 15 grossi d'argento. Il diritto di bollo va calcolato a parte. Se, come è presumibile, la liquidazione della spesa, passasse la debita misura, l'interessato può richiamarsene col regio primo presidente. Vuolsi avvertire che i compensi dei lavori espediti, debbono notarsi in apposito registro, ed il soprintendente de' farne menzione nella relazione annuale, come dal § 38.

§ 33.

I funzionari, che intraprendono lavori scientifici su' materiali dell'archivio, loro affidati, debbono farne cognizione al Direttore degli Archivi di Stato, e sottoporli al suo giudizio avanti di pubblicarli. Gli estratti, ricordi e sommari, che gl'impiegati dell'archivio fanno di propria iniziativa, restano in archivio.

§ 34.

Degli ordinamenti condotti in archivio dalle autorità, che vi sono preposte, e de' cambiamenti recati nelle carte, ivi esistenti, de' prendersi memoria in apposito registro.

§ 35.

I soprannominati diari, ordinati alla registrazione, all'uscita, all'accessione, all'uso de' documenti, a servizi interni, non che i protocolli, debbono trovarsi in ogni archivio, e alla tenuta di essi deve attendere un funzionario operoso, il quale ha pure l'incarico d'ispezionare gli utensili dell'archivio e di compilarne un inventario. Questo medesimo funzionario mette in pulito le bozze, esegue le copie de' documenti, e può condurre tutte le faccende attribuite agli archivisti e a' segretari. I registratori, amanuensi e servi dell'archivio, non possono sotto verun pretesto, chiedere o accettare mancie da quelli, cui fu permesso giovare de' documenti ivi custoditi.

§ 36.

Negli archivi mancanti di registratore e di copisti, il relativo segretario è incaricato di farne le veci, conducendo egli solo i diari, l'inventario e la registratura.

§ 37.

Voglionsi, di regola, impiegare 30 ore di lavoro per settimana, ed il capo archiviario ne determina il modo. Questo tempo assegnato al lavoro, non misura certo l'operosità ufficiale degli impiegati, ma indica solamente il numero delle ore, in cui l'archivio è accessibile agli estranei.

§ 38.

A ogni fine d'anno, il capo dell'amministrazione dell'archivio de' presentare, per via del regio primo presidente, la relazione annuale. In cotesta relazione voglionsi annoverare; 1° le disposizioni ed ordini superiori ricevuti in archivio, durante l'anno: 2° i cambiamenti che hanno avuto luogo nell'assetto e arredamento del locale destinato all'archivio: 3° gli acquisti, fatti in libri, carte ed altro: 4° lo accrescimento de' documenti: 5° un resoconto di tutti i documenti archivistici compulsati nel corso dell'anno, in collezioni non appartenenti all'archivio, e di che sarebbe desiderabile l'archivio fosse arricchito: 6° un elenco delle carte sceverate, come di nessun valore: 7° i benefici raccolti per interni ed esterni servizi: 8° i lavori intrapresi per migliorare l'ordinamento de' repertori ed acquistar loro la maggiore interezza: 9° le spese, di che è parola nel § 32.

La relazione annuale dev'essere redatta in forma di registro, ed annoverare le rubriche e loro serie relative; vuol essere breve e perspicua, e de' chiuderla il conto de' fondi impiegati in ispeze d'ufficio.

*Il Presidente del Ministero di Stato*  
Conte di BISMARCK

In Prussia esistono i seguenti Archivi di Stato:

1. L'Archivio segreto di Stato in Berlino, come archivio centrale.

2. Gli Archivi provinciali e distrettuali di Stato, così ripartiti - archivi di Königsberg (provincia di Prussia): di Stettino (provincia di Pomerania): di Breslau (provincia di Slesia): di Posen (prov. di Posen): di Coblenza e Düsseldorf (prov. renana): di Münster (prov. di Vestfalia): di Magdeburg (prov. sassone): di Schleswig (prov. di Schleswig-Holstein): di Hannover, Osnabrück e Aurich (prov. d'Hannover): di Marburg e Idstein (prov. di Hessen-Nassau): di Sigmaringen (territorio degli Hohenzollern): in tutto sedici archivi di Stato. Non esiste un archivio della Marca di Brandeburgo, ma i documenti, che le appartengono, costituiscono una parte degli Archivi segreti di Stato.

Il presidente de' ministri soprintende a tutti gli archivi, come capo dell'amministrazione degli archivi, mentre il direttore degli Archivi di Stato ne regola l'andamento.

I primi presidenti della Corona tengono l'ufficio di soprintendente negli Archivi provinciali, con speciali facoltà relative al controllo de' funzionari e de' proventi d'archivio.

I doveri de' funzionari negli Archivi di Stato provinciali e la misura de' proventi sono regolati in conformità delle istruzioni date il 31 agosto 1867 dal Presidente de' ministri.

Burkhardt, consigliere per gli Archivi nel Granducato sassone, ha pubblicato ultimamente in Lipsia un pregevole manuale sul reggimento degli archivi tedeschi, dal quale si rileva, che le spese relative all'amministrazione degli Archivi di Stato per il 1848, ammontarono a 23.079 talleri, e che ne' due seguenti anni discesero a 16.375 talleri, e diminuirono ancora calando a 15.825 tall. nel 1851, e a 15.125 nel 1852. Con l'anno 1853 comincia un lento accrescimento, che al 1859 sale fino a 19.500 tall. ed a 21.875 tall. al 1867. Ma con l'avvenimento dell'Impero germanico e la riunione ad esso di nuovi paesi, le spese ordinarie, destinate al servizio degli Archivi, ascensero a 34.025 tall. e cotesta somma crebbe al 1869, per aumento de' stipendi ai funzionari ivi addetti, a 40.075 tall: nè qui si fermarono gli aumenti, chè al 1872 figurano, sotto lo stesso titolo, 46.404 tall.: al 1873, 52.484 tall.: al 1874, 60.850 tall., e al 1875, 72.500 tall. al 1873, 52.484 tall.: al 1874, 60.850 tall., e al 1875, 72.500 tall. Ond'è che la spesa ordinaria di cosiffatti servigi s'elevò d'un quinto appena fino al 1852, e più del doppio al 1868.

Occorre avvertire, che facendo ragione delle esigenze straordinarie, l'esercizio del 1875 si chiuse con la spesa di 168.173 tall. equivalente a 504.520 marchi. Per la copia e natura de' documenti raccolti, riescono di grande valore gli Archivi provinciali di Stato in Germania; con in grazia d'esempio, gli Archivi di Düsseldorf, Coblenza e Münster, presi insieme, contengono 200.000 pergamene originali.

DISPOSIZIONI PER APPROFITTARE DEL R. ARCHIVIO DI STATO E DI GABINETTO

Berlino

1°. Tutte le copie gli estratti le notizie prese dall'Archivio per iscopi privati, oppure a giovamento di letterarii lavori, passeranno in piena proprietà dell'autore e di chi gli diede l'incarico, ove però sieno stati presentati agli Archivisti, e da questi venga dichiarato che se ne permette l'uso ulteriore. Prima di questa presentazione e dichiarazione non possono venir esportati dal locale d'archivio, altrimenti non solo sarà

escluso lo studioso da ulteriori visite all'archivio, ma gli saranno anche tolte tutte le sue copie *excerpta* e notizie. S'intende da se che le scritture presentate devono essere in carattere leggibile.

2°. Nelle ricerche e visite all'archivio, non possono gli studiosi, od i visitatori valersi di propria autorità degli oggetti dell'archivio, nè dei repertori, nè delle carte d'ufficio, Codici, libri, carte geografiche nè degli altri sussidii esistenti ma solamente di ciò che sarà loro presentato, ed in quella parte soltanto che sia stato loro concesso di prenderne cognizione.

(Sottoscritto all'originale von Manteffel).

Formula per il pubblico

Dichiaro di conoscere le suddette disposizioni regolamentari e di osservarle consciamente. Mi obbligo del pari di non fare alcuna comunicazione relativa al tenore di quelle copie estratti o notizie che nell'esame prescritto dal regolamento fossero state ritenute o cancellate, di non far delle medesime alcun uso, e di non toccare quegli oggetti dell'archivio dei quali anche senza far copie, note ecc. avessi potuto prender cognizione infino a che non mi sia stato rilasciato un altro espresso permesso.

DEGLI ARCHIVI PROVINCIALI IN PRUSSIA

Dall'importantissimo capitolo sulla missione e sui bisogni degli Archivi provinciali togliamo i seguenti passi.

La destinazione degli Archivi provinciali è quella di raccogliere nel modo più completo possibile tutti i documenti risguardanti o la intiera provincia o alcune sue parti, e che si trovano ora nel possesso privato e non bene riconosciuto dalle città dalle famiglie dagli istituti pii ed ecclesiastici etc.

Perchè gli archivi si conservino è necessario che i documenti vengano riposti in locali sicuri resistenti al fuoco, e ampi abbastanza per contenere anche i futuri accrescimenti, chiusi in armadii e scaffali acconci, e divisi per ordine di materie. Tutto ciò che v'ha d'importante storicamente o praticamente deve esser posto in evidenza da repertorii di luogo, di persone e di cose, si devono ordinare pubblicazioni di ogni specie di documenti, registi etc. da vendersi al prezzo più modico che sia possibile. Perchè gli Archivi possano fare ciò, bisogna provvederli di corrispondenti biblioteche e porli in istato di procacciarsi da altri luoghi (Fundorten, fondazioni) le copie e gli estratti occorrenti. Naturalmente perchè sieno soddisfatti questi desiderii è d'uopo che la qualificazione degli impiegati dell'archivio sia propria e distinta e che il loro amore per l'ufficio sia franco, pieno e non interrotto. Per entrare nello spirito di questo ufficio, bisogna saper apprezzare l'intero valore de' tesori degli Archivi, bisogna conoscere tutti i materiali delle investigazioni storico-scientifiche, tutte le storie che ravvivano i sentimenti patri, che promuovono l'educazione politica.

E v'è l'obbligo di conservare ogni vecchio documento, il cui contenuto concerna rapporti di diritti già da molto tempo incontrastabilmente costituiti, sebbene non abbia più un valor pratico, in quanto lo Stato vi avrà sempre interesse.

Questi estratti dalla Memoria dimostrano abbastanza ch'essa non serve soltanto gli Archivi prussiani. I principii da essa posti trovano applicazione dappertutto e meritano tutta la considerazione ora che in tutti gli Stati si organizzano gli archivi.



INDICE

## INDICE

I.	- LE PERSONE . . . . .	Pag.	9
II.	- IL POSTO DEL « 1911 » . . . . .	»	17
III.	- VALIDITÀ DEL « 1911 » . . . . .	»	37
	<i>Gli articoli 1-50. Generalità</i> . . . . .	»	37
	<i>Artt. 58-64. Preparazione</i> . . . . .	»	38
	<i>Artt. 65 e 76. Demanialità</i> . . . . .	»	41
	<i>Art. 67. Atti privati</i> . . . . .	»	41
	<i>Artt. 68-70 e 74. Scarti</i> . . . . .	»	42
	<i>Art. 68. Ordinamenti</i> . . . . .	»	44
	<i>Art. 70. Versamenti</i> . . . . .	»	47
	<i>Art. 71. I privati</i> . . . . .	»	47
	<i>Art. 73. Gli archivi ecclesiastici</i> . . . . .	»	48
	<i>Artt. 73-74. Vigilanza</i> . . . . .	»	48
	<i>Art. 76. Atti di Stato</i> . . . . .	»	49
	<i>Artt. 77-82. Pubblicità</i> . . . . .	»	49
	<i>Artt. 83, 86 e segg. Copie</i> . . . . .	»	50
	<i>Artt. 84, 91, 105-107. Ricerche</i> . . . . .	»	51
	<i>Art. 94. Franchigia</i> . . . . .	»	53
	<i>Art. 101. Misure antincendi</i> . . . . .	»	53
	<i>Artt. 112-117. Laboratorio di restauro</i> . . . . .	»	54
	<i>Artt. 118-124. Archivi provinciali</i> . . . . .	»	57
	<i>Art. 125. Consiglio superiore</i> . . . . .	»	58

APPENDICE:

	<i>Norme per i regolamenti archivistici dell'Inghilterra e della Germania</i> . . . . .	Pag.	63
	1. <i>Inghilterra</i> . . . . .	»	63
	2. <i>Germania</i> . . . . .	»	70